



UNIPOL KM&SERVIZI **Autocarri e altri veicoli**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Unipol Km&Servizi Autocarri e altri veicoli"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private degli Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Trattori stradali, Autoveicoli ad uso speciale, Autocaravan, Motocarri, Motoveicoli ad uso speciale, Quadricicli a motore trasporto cose, Ciclomotori trasporto cose Ciclomotori ad uso speciale, Rimorchi di autovettura, Rimorchio trasporto cose, Rimorchio ad uso speciale e Targhe prova.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discendenza dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ dal traino di carrelli appendice a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- ✓ alla sede stradale;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ a cose portate dai terzi trasportati;
- ✓ per i rimorchi agganciati alla motrice di proprietà di terzi per i sinistri provocati nei territori della Germania, Spagna, Grecia e Francia;
- ✓ per gli Autocaravan per il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi più del 20% quanto riportato dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal Documento Unico;
- ✓ per i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo): Condizioni aggiuntive Rca Plus. Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli, Danni alle merci trasportate; Assistenza Stradale; Infortuni del Conducente; Tutela Legale; Spese per impossibilità di recupero di Unibox o Scatola Nera. Opzioni tariffarie: "Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio".



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del conducente.



Ci sono limiti di copertura?

Unipol, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;
- ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- ! veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario/locatario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- ! omissione colposa o dolosa da parte del Contraente e/o Assicurato di adempiere all'obbligo di avviso di Sinistro ai sensi dell'Art. 1915 del Codice civile;
- ! mancato rispetto dell'obbligo di immediata distruzione della Carta Verde qualora la validità della Polizza per la quale è rilasciata cessi o sia sospesa prima della scadenza indicata sulla stessa.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), minimi non indennizzabili (espressi in cifra fissa), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.A. e l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia, e Ucraina.

- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
- ✓ Le Assicurazioni Assistenza Stradale 'Completa', 'Standard' e 'Plus' operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza Psicologica opera in Italia.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. L'Assicurazione Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte di Unipol, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Premesso che il premio è indivisibile, è possibile richiedere il pagamento frazionato in rate semestrali (con maggiorazione del premio del 3,6%). In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a Unipol;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure Unipol;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

Previo accordo di Unipol il Premio può essere frazionato anche in rate mensili (con maggiorazione del premio del 2%) con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora la polizza preveda il frazionamento, se le rate di premio non vengono pagate alle scadenze pattuite, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina o appropriazione indebita, veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Unipol Km&Servizi Autocarri e altri veicoli - Data: 01/05/2025

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo - Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45; Bologna (Italia); tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it. Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00183. Con effetto a far data dal 31 dicembre 2024 Unipol Gruppo S.p.A., già società di partecipazione assicurativa capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, ha incorporato la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisendone per l'effetto le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa e assumendo la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. Il bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo al 31 dicembre 2023 espone un patrimonio netto di 6.177 milioni di euro, di cui capitale sociale per 3.365 milioni di euro e totale riserve patrimoniali per 2.434 milioni di euro. Unipol Gruppo, quale società di partecipazione assicurativa, non era in precedenza tenuta a redigere la relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR), che sarà redatta per la prima volta da Unipol Assicurazioni S.p.A. con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e sarà pubblicata nei termini di legge. Con riferimento al 31 dicembre 2023 Unipol Gruppo ha redatto e pubblicato la Relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del Gruppo Unipol, disponibile sul sito internet della società al seguente link <https://www.unipol.it/it/relazione-sulla-solvibilita-e-condizione-finanziaria-2023>.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO R.C.A. - Riparazione Diretta R.C.A.: Sezione 2, pag. 35, Art. 2.12.1 **A tempo:** Sezione 2, pag. 36, Art. 2.12.2 **Tecnologia:** Sezione 7, pag. 100, Artt. 7.1 e 7.2 **OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - R.C.A PLUS:** Sezione 2, pag. 27, Art. 2.8.

GARANZIE OPZIONALI: INCENDIO - Formula Base: Sezione 3, pag. 39, Art. 3.4.1 - **Formula Compact:** Sezione 3, pag. 40, Art. 3.4.4 **FURTO e RAPINA - Formula Base:** Sezione 3, pag. 40, Art. 3.5.1 - **Formula Compact:** Sezione 3, pag. 41, Art. 3.5.4 - **Formula Plus:** Sezione 3, pag. 41, Artt. 3.5.5 **EVENTI NATURALI - Formula Base:** Sezione 3, pag. 43, Art. 3.6.1 - **Formula Compact:** Sezione 3, pag. 44, Art. 3.6.4 - **Formula Plus:** Sezione 3, pag. 44, Art. 3.6.5 **EVENTI SOCIOPOLITICI:** Sezione 3, pag. 44, Art. 3.7.1 **COLLISIONE:** Sezione 3, pag. 45, Art. 3.8.1 **KASKO:** Sezione 3, pag. 47, Art. 3.9.1 **R.C.A. "EXTRA":** Sezione 3, pag. 48, Art. 3.10.1 **C.V.T. "EXTRA":** Sezione 3, pag. 49, Art. 3.10.2 **ASSISTENZA EXTRA - RIMBORSO TRAINO E RECUPERO DEL VEICOLO:** Sezione 3, pag. 53, Art. 3.10.4 **TRAINO DEL VEICOLO E OFFICINA MOBILE** Sezione 3, pag. 53, Art. 3.10.4.1 **RECUPERO DEL VEICOLO** Sezione 3, pag. 54, Art. 3.10.4.2 **INVIO DEL VEICOLO E PROSECUZIONE DEL TRASPORTO** Sezione 3, pag. 54, Art. 3.10.4.3 **CRISTALLI:** Sezione 3, pag. 54.

Art. 3.11.1 **DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE** – **Formula Base:** Sezione 3, pag. 57, Art. 3.12.1 – **Formula Plus:** Sezione 3, pag. 58, Art. 3.12.5 **ASSISTENZA STRADALE “STANDARD”:** Sezione 4, pag. 64, Art. 4.1.2 **ASSISTENZA STRADALE “COMPLETA”:** Sezione 4, pag. 70, Art. 4.1.3 **ASSISTENZA STRADALE EXTRA RIMORCHIO:** Sezione 4, pag. 81, Art. 4.1.10 **ASSISTENZA STRADALE “PLUS”:** Sezione 4, pag. 81, Art. 4.1.11 **ASSISTENZA PSICOLOGICA:** Sezione 4, pag. 82, Art. 4.2.1 **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** – **Formula Base:** Sezione 5, pag. 88, Artt. 5.1 e 5.1.1 – **Formula Compact:** Sezione 5, pag. 93, Art. 5.6 – **Formula Plus:** Sezione 5, pag. 90, Art. 5.5 **TUTELA LEGALE - Formula Base:** Sezione 6, pag. 95, Art. 6.1 – **Formula Plus:** Sezione 6, pag. 100, Art. 6.5 **SPESE PER IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERO UNIBOX:** Sezione 7, pag. 122, Art. 7.3.

OPZIONE CON SCONTO SUL PREMIO GARANZIE OPZIONALI - Riparazione Diretta C.VT.: Sezione 3, pag. 59, Art. 3.13.1 **Tecnologia:** Sezione 7, pag. 100, Artt. 7.1 e 7.2.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia R.C.A. e Garanzie Opzionali: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Garanzie Opzionali CVT, esclusioni generali per i danni:

- ad accessori aggiuntivi non di serie, salva specifica pattuizione; - a bagagli, merci e corredi professionali trasportati sul Veicolo, salva specifica pattuizione; - da atti dolosi di Terzi, inondazione, allagamento, ecc., salva specifica pattuizione; - da dolo di Terzi e da dolo o attività illecita di Contraente e/o Assicurato; - da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento; - da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari; - da sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto, controllato o meno; - da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali e verifiche preliminari e finali. Non sono comprese spese per modifiche al Veicolo, deposito, danni da mancato godimento o uso.

Garanzie Opzionali CVT, esclusioni specifiche per i danni:

INCENDIO - da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio; **FURTO e RAPINA** - da appropriazione indebita; **EVENTI NATURALI** - derivanti o conseguenti alla circolazione del Veicolo; - al motore conseguenti ad aspirazione di acqua; - a impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi; **EVENTI SOCIOPOLITICI** - conseguenti a circolazione, causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo; - avvenuti mentre Contraente, Assicurato o conducente hanno partecipato all'evento sociopolitico; **COLLISIONE** - da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, al Documento Unico; - da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”; - verificatisi se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; - da operazione di carico e scarico; - causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; - alle ruote in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; - dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato; **KASKO** - da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, al Documento Unico; - da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”; - verificatisi se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; - causati da cose od animali trasportati sul Veicolo; da operazione di carico e scarico; - causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; - alle ruote in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; - dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato; **ASSISTENZA EXTRA - RIMBORSO TRAINO E RECUPERO DEL VEICOLO** - ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo; - ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera); - al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera); **TRAINO DEL VEICOLO E OFFICINA MOBILE** - il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina; **CRISTALLI** - ai cristalli blindati/antisfondamento; - che richiedano sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o non corrispondenti alle caratteristiche della casa costruttrice; - ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela; - da rigature e/o segnature dei cristalli; - ad altre parti del Veicolo a seguito di rottura dei cristalli; - avvenuti in conseguenza di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli; - dovuti a vizi di fabbricazione; - riconducibili a normale usura;

DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE - idoneità del Veicolo per il trasporto e la protezione delle merci, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; - vizio proprio o qualità insite delle merci trasportate; - furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle merci trasportate; - non è operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli"; - non è prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisivi e HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, merci deperibili da trasportarsi con autocarri isoterme e/o frigoriferi, merci infiammabili, tossiche, esplosive e/o pericolose; **ASSISTENZA STRADALE** - da dolo di Contraente e/o Assicurato o persone di cui deve rispondere; - da evento grandine, salvo quanto diversamente pattuito; - da guida del Veicolo senza abilitazione prescritta; - da mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico; - da immobilizzo del Veicolo dovuto a esecuzioni di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo; - Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; - violazione dei limiti di velocità in nei i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione/ritiro patente di guida; **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** - guida del Veicolo senza prescritta abilitazione; - guida del Veicolo in circuiti; - delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato; - Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati; - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente da accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche; - da interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile; - azioni o comportamenti dell'Assicurato collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; **TUTELA LEGALE** - materia fiscale e amministrativa; - fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; - pagamento di multe, ammende e sanzioni; - controversie derivanti da proprietà o da guida di imbarcazioni/aeromobili; - fatti dolosi delle persone assicurate; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - spesa originata da costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; - conducente non abilitato alla guida del Veicolo o se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una Destinazione o uso diverso dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal Documento Unico, o non operi la garanzia R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze come autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge; - casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'Effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; - fatti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare indette dall'ACI; - Veicolo non omologato; - casi di contestazione per violazione di disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; - rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica; - fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; - adesione ad azioni di classe; - vertenze contrattuali con la Società; - guida di monopattini elettrici.

Per la garanzia **C.V.T. EXTRA** - copertura 1. Tassa di proprietà - sono escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse; copertura 5. Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati - sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, Corredi Professionali e documenti e biglietti di viaggio; copertura 10. Danni da Fenomeno elettrico - sono escluse le spese per le lampade, altri fonti di luce e per la batteria.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol KM&Servizi Autocarri e altri veicoli è rivolto a tutte le persone fisiche e giuridiche proprietarie e utilizzatrici di di autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli ad uso speciale, autocaravan, motocarri, motoveicoli ad uso speciale, quadricicli a motore trasporto cose, ciclomotori trasporto cose, ciclomotori ad uso speciale, rimorchi di autovetture, rimorchi trasporto cose, rimorchi ad uso speciale e targa prova, che intendono:

- tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del singolo veicolo assicurato e al veicolo medesimo; - tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione del singolo veicolo; - proteggere il loro singolo veicolo o il conducente con garanzie inerenti all'Assistenza Stradale, gli Infortuni del conducente ed altre garanzie diverse dall'RC Auto.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 17,4% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI); Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori.) Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (d.lgs 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione non eccedenti € 50.000,00.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di conciliazione paritetica: per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di Unipol www.unipol.it. • Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli"): ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, Assistenza Psicologica, Infortuni del Conducente e Tutela Legale Unipol e il contraente possono devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti /ad un collegio di medici/ ad un arbitro. • Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A.: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane); INCENDIO - FURTO e RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI - COLLISIONE - KASKO - R.C.A. EXTRA e C.V.T. EXTRA - CRISTALLI - GUASTI MECCANICI - SPESE PER IMPOSSIBILITÀ DI RECUPERO UNIBOX: 13,5%; SALVA PREMIO: 2,5%; ASSISTENZA STRADALE e ASSISTENZA PSICOLOGICA: 10%; INFORTUNI DEL CONDUCENTE: 2,5%; TUTELA LEGALE: 12,5%.</p> <p>Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.</p>
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL Contraente (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL Premio ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, APRIRE IL SINISTRO, ATTIVARE L'ASSISTENZA STRADALE, CONSULTARE I SERVIZI DELLA TECNOLOGIA, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL KM&SERVIZI - Autocarri e altri veicoli

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09050 / C02 / 00000 / C - Ed. 01/05/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 163
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10 di 163
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	21 di 163
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	37 di 163
4. SEZIONE ASSISTENZA	64 di 163
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	88 di 163
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	95 di 163
7. SEZIONE TECNOLOGIA	103 di 163
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	123 di 163
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	153 di 163
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	161 di 163

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza* e fermo l'eventuale limite inferiore del dal Valore commerciale del *Veicolo* e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio *Assicurato*.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario del Veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio*, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi.) Le generalità di quest' ultimo devono essere state registrate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Banca Dati Ania: il database Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) contenente le informazioni di ogni *Veicolo Assicurato* in Italia per la Responsabilità civile Auto, quali:

- dati tecnici del *Veicolo*, proprietario, ecc.;

- storico delle coperture assicurative;
- storico degli Attestati.

Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione* R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione* R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): Società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione*, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti, comprese le attrezzature, occorrenti per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali Franchigie o *Scoperti* e minimi non indennizzabili, se pattuiti in *Polizza*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento Unico: *Documento Unico* di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del *Veicolo*;
- b) i dati di intestazione del *Veicolo*, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;

- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del *Veicolo*;
- d) i dati relativi alla cessazione del *Veicolo* dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel *Documento Unico* sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del *Veicolo*, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del *Conducente* è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti utilizzato per la determinazione del *Valore Commerciale* dei veicoli nuovi ed usati.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia: parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *Veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo Assicurato* danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali Franchigie o *Scoperti* e minimi non indennizzabili, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Network specializzato grandine di UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine di *UnipolService*.

Nucleo familiare: persone indicate nel certificato dello Stato di Famiglia dell'*Assicurato*, purché rispetto all'*Assicurato* stesso risultino familiari appartenenti alle seguenti categorie:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio;
- gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi;
- gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo Assicurato* per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio* netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo(o del rimorchio/semirimorchio): l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la *Società* che, direttamente o tramite altre *Società*, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal *Contraente*.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del *Valore Commerciale* dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La *Responsabilità paritaria* dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato di rischio*.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo Assicurato* nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "*Responsabilità principale*" dà luogo ad annotazione nell'*Attestato di rischio* ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al *Risarcimento* del danno.

Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la *Prestazione* del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Polizza*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto a esplosione.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: Unipol Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'*Istituto di cura* o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'*Assicurazione* del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Unipol, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della *Società*.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Unibox SuperEasy, SuperEasy Più, Full, Voice e Safe: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica

GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la *Prestazione* di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della Società gestito dai centri di riparazione *UnipolService*.

UniSalute: l'impresa di Assicurazione UniSalute S.p.A., con sede in Via Larga 8 - 40138 Bologna, a cui è affidata l'erogazione delle *Prestazioni sanitarie*.

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato in *Polizza* - e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "Codice Infocar" di *Quattroruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al "Codice Infocar" ("quotazione valore di vendita") indicato da *Quattroruote* o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, da quanto pubblicato su *Euratax* giallo/vendita.

Veicolo: l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 54 lettere d, f, h, i, e, g del Codice della Strada), l'autocaravan (di cui all'articolo 54 lettera m del Codice della Strada), mezzi d'opera (di cui all'articolo 54 lettera n del Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 53 lettere d e g del Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'articolo 53 lettera h del Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all'articolo 52 comma 2 del Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio di autovettura, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all'articolo 56 lettera d del Codice della Strada), indicato in *Polizza*. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001.

Velocipedi: sono i veicoli con due ruote o più ruote definiti all'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada. Vi rientrano anche i monopattini elettrici, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 in materia di "micromobilità elettrica".

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'*Assicurato* purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del *Veicolo*.

Centrale operativa: parte della *Struttura organizzativa* di *UnipolAssistance* deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare le *Prestazioni* o erogarne direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'*Assicurato* si stava recando con il *Veicolo* al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in *Polizza*, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle *Prestazioni* di assistenza previste in *Polizza*.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la *Centrale operativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'*Assicurato* ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la *Società* è chiamata ad erogare le *Prestazioni* previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (*Indennizzo*).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di *UnipolAssistance*, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Psicologica"

Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo familiare, del *Veicolo* indicato in *Polizza* e coinvolto in un *Incidente* stradale.

Centrale Operativa/Struttura organizzativa: è la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della *Società*, le *Prestazioni* previste dalla *Polizza*.

La *Centrale operativa* con linea telefonica "verde" provvede a:

- organizzare e prenotare, su richiesta dell'*Assicurato*, l'accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.

Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del *Veicolo Assicurato*.

Lesioni fisiche gravi: le lesioni fisiche gravi, permanenti ed irreparabili quelle relative alle seguenti categorie:

- cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosi è assimilabile all'amputazione.
- esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- perdita totale della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
- apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia

nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.

- esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli *Familiari*.
- esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

Prestazioni sanitarie: Prestazioni che la Società eroga tramite *UniSalute*.

Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.

Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione dell'identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del *Veicolo Assicurato* in *Polizza*.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei medicinali).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da *Istituto di cura* e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: *Struttura sanitaria* a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle *Prestazioni sanitarie* ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata in *Polizza* che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente,

caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un *Infortunio* derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce stato comatoso irreversibile.

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle *Prestazioni*.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il *Proprietario*, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato in *Polizza*; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri *Familiari* risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti per il recupero dei danni subiti e per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che li vedano coinvolti in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto a condizioni inique, a causa della necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, o con *Prestazioni* non proporzionate tra loro, a causa del suo stato di bisogno. Sia lo stato di pericolo che lo stato di bisogno devono essere noti all'altra parte.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della *Prestazione*. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Danni alle Merci Trasportate"

Assicurato: il proprietario del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Merci: le materie prime, i prodotti semilavorati o finiti, gli imballaggi, pertinenti l'attività esercitata dall'*Assicurato*, di sua proprietà o prese in comodato o locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate in conformità all'attività svolta.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Contratto di durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione

Il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la *Tariffa* che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'Assicurazione ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del *Codice*). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Alla scadenza della *Polizza*, con l'obiettivo di rendere un servizio alla clientela al fine di agevolarla nelle proprie valutazioni, al *Contraente* potranno essere indicati il *Premio* e le condizioni di un eventuale rinnovo del contratto, rimanendo salvo naturalmente il suo diritto di stipulare o meno il rinnovo con la *Società*.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del *Codice*.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la *Società* non procede al rimborso dell'eventuale maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del *Premio*¹ e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la *Tariffa* e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'*Effetto* della *Polizza*.

1 Cos'è e come si calcola il *Premio*?

Il *Premio* di *Polizza*, è il "prezzo" che occorre pagare alla *Compagnia* per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della *Tariffa* in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla *Compagnia* ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).



Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei *Contratti di leasing*, al *Locatario*) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

Art. 1.3 - Pagamento del *Premio* ²

Il *Premio*, o la prima rata di *Premio*, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* intermedie successive.

Premesso che il *Premio* annuo è indivisibile, la *Società* può concedere il pagamento frazionato con applicazione di una maggiorazione.

In caso di mancato pagamento delle rate di *Premio*, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la *Società* è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo restando il diritto al recupero integrale del *Premio*. L'*Assicurazione* riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del *Premio* arretrato.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'*Agenzia* od il *Punto Vendita* ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di *Assicurazione* e la *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'*Agenzia/Punto Vendita* nella sua specifica qualità oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'*Agenzia/Punto Vendita* nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 231/07.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

Art. 1.3.1 - Frazionamento mensile del *Premio* tramite addebito ricorrente

(operante se indicato in *Polizza* il frazionamento mensile)

La *Società* si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare), al *Contraente* che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del *Premio* in rate mensili, mediante addebito ricorrente, con applicazione di una maggiorazione. In relazione al frazionamento mensile del *Premio* la *Società* e il *Contraente* convengono quanto di seguito specificato.

2 NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in *Agenzia/Punto Vendita* ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di *Agenzia/Punto Vendita* possono richiedere il versamento di somme di denaro.



1. Adesione al servizio di pagamento mensile del *Premio* tramite addebito ricorrente

1.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del *Premio* con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del *Contraente*, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il *Contraente* conferma la richiesta di addebito ricorrente, fino alla comunicazione alla *Società* dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione dei servizi collegati al metodo di pagamento scelto.

1.2 Obblighi del *Contraente*

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il *Contraente* deve:

- aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla *Società*;
- se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di *Area Riservata*, messa a disposizione del *Contraente* dalla *Società* sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare; se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di *Area Riservata*;
- comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo 1.1;
- pagare anticipatamente una somma pari a un dodicesimo del *Premio* convenuto (o differente importo in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla *Società*;
- pagare il *Premio* residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente scelto e associato al contratto assicurativo.

Durante la validità del contratto, il *Contraente* dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente alla *Società*, nonché eventuali revoche del servizio di addebito. Il *Contraente* potrà inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in *Agenzia* o tramite la propria *Area Riservata*.

1.3 Comunicazioni contrattuali

La *Società* effettuerà le comunicazioni relative al contratto assicurativo in modalità digitale (*Area Riservata* e/o email/PEC o numero di cellulare forniti). Il *Contraente* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in *Agenzia* o tramite *Area Riservata*.

2. Procedura di addebito ricorrente

2.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del *Premio* tramite metodo ricorrente autorizza la *Società* a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente, gli ordini di addebito del *Premio* nei seguenti termini:

- 1) per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata del *Contraente*;

- 2) per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo.

In seguito all'avvenuto addebito, la *Società* comunicherà al *Contraente* la copertura delle garanzie previste in *Polizza* e renderà disponibile in *Area Riservata* e APP la quietanza, il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* per i quali è stato pagato il *Premio*.

La *Polizza* costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della *Società* verso il *Contraente*.

2.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la *Società* sospenderà la copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza della rata non pagata e non procederà con ulteriori addebiti successivi. In seguito il *Contraente* dovrà comunicare:

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la *Società* proverà ulteriori addebiti, comunicandone l'esito al *Contraente*;
- se il metodo non è più valido - in tal caso il *Contraente* dovrà fornire un nuovo metodo tra quelli indicati all'articolo 1.1. In caso contrario, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il *Contraente* dovrà pagare tutte le rate rimanenti in un'unica soluzione.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di *Premio* dovuta sono negativi, il *Contraente* deve pagare quest'ultima rata tramite *Area Riservata* o APP o concordando con l'*Agenzia/Punto Vendita* una diversa modalità di pagamento.

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di *Premio* senza che il *Contraente* abbia regolarizzato la posizione, la *Società* comunica la revoca del frazionamento mensile, e il *Contraente* deve pagare tutte le rate di *Premio* restanti in un'unica soluzione tramite *Area Riservata* o APP o concordando con l'*Agenzia/Punto Vendita* una diversa modalità di pagamento.

2.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento del contratto assicurativo sia SEPA Direct Debit e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il *Contraente* dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento.

3. Rinnovo del contratto

Alla scadenza del contratto assicurativo, il *Contraente* che intende rinnovarlo - sempreché la *Società* mantenga la disponibilità al frazionamento del *Premio* in rate mensili - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il *Contraente* dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'*Agenzia* una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Società*, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora risultino una o più rate mensili non pagate per un contratto assicurativo in vigore, lo

stesso non potrà essere rinnovato con frazionamento mensile fino a che il *Contraente* non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

4. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del contratto assicurativo la *Società* provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente obbligo per il *Contraente* di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o APP o concordando con la *Società* una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse, nei seguenti casi:

- cessione del contratto all'acquirente in caso di alienazione del *Veicolo assicurato*;
- in relazione al *Contraente*, qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 1.2 primo comma;
- in relazione al *Contraente*, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al precedente articolo 2.2, di mancato addebito in seguito al quale il *Contraente* non abbia fornito un metodo di pagamento valido;
- qualora il *Contraente* richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo 1.3.

Art. 1.4 - Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto della *Polizza* sostituita

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per la stipulazione del contratto, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione o, ove previsto, il *Documento Unico*.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà – o se lo fa anche solo con colpa grave – la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del *Sinistro* in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, il *Contraente* deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può esercitare il diritto di *Rivalsa* per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del *Sinistro* o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e consegna in Conto vendita³

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

Art. 1.6.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* fornendone idonea documentazione. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, a scelta irrevocabile dell'alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il *Veicolo* alienato, sia reso valido per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del *Premio*.

b) Cessione del contratto

L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il *Veicolo* alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla *Società*, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di *Effetto* del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'*Assicurazione* dello stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il *Veicolo* alienato. In tal caso la *Società* provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di

3 Se vendo il Veicolo posso riutilizzare il contratto per un altro?

Se si ha intenzione di vendere il *Veicolo* occorre innanzitutto darne tempestiva informazione all'*Agenzia/Punto Vendita* dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:

- cederlo, così come il *Veicolo*, al nuovo acquirente;
- assicurare un nuovo *Veicolo* con la medesima proprietà o del coniuge in comunione dei beni;
- risolverlo, riscuotendo la parte di *Premio* pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistarne un altro o si voglia assicurarsi altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è anche possibile sospendere il contratto.

trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.6.2 - Consegna in Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro *Veicolo*

Il *Contraente* può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso *Proprietario* (o *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del *Premio*.

b) Risoluzione del contratto

il *Contraente* può chiedere la risoluzione del contratto e la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a decorrere dalla data della consegna in conto vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.7 - Cessazione del rischio per i *Veicoli* non soggetti all'obbligo di assicurazione

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente*, inoltre, deve fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente*, invece, deve fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, il *Contraente*, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro *Veicolo*

Il contratto, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni. In tal caso la *Società* emette per il nuovo *Veicolo* una nuova *Polizza*, in sostituzione di quella in essere, ed effettua l'eventuale conguaglio del *Premio*.

b) Risoluzione del contratto

La *Società* provvederà alla risoluzione del contratto a partire dalla data di consegna/presa in carico del *Veicolo* presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra, o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Il *Contraente* ha diritto al rimborso della relativa parte del *Premio* netto pagato e

non goduto, ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse da R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro*.

Art. 1.7 bis - Inidoneità del Veicolo o divieto all'uso in forza di una misura adottata dall'autorità competente

Nel caso di inidoneità del *Veicolo* all'uso come mezzo di trasporto, il *Contraente* deve fornire una dichiarazione scritta (sostitutiva dell'atto di notorietà) alla *Società*⁴.

Nel caso di divieto all'uso del *Veicolo*, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, il *Contraente* deve fornire la documentazione a certificazione della misura stessa.

Il *Contraente* può richiedere la sospensione della *Polizza* ai sensi del successivo Art. 1.8 (Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso), oppure richiedere la:

Risoluzione dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* si risolve dalla data di consegna della documentazione predetta alla *Società* o dalla data di sospensione nel caso si tratti di *Polizza* sospesa. Il *Contraente* ha diritto al rimborso della relativa parte del *Premio* netto pagato e non goduto della garanzia R.C.A, mentre il *Premio* riferito alle garanzie diverse dalla R.C.A. resta acquisito dalla *Società*.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso

È possibile richiedere, con una formale autocertificazione inviata alla *Società*⁵, la sospensione dell'*Assicurazione* in corso di contratto congiuntamente per tutte le garanzie. La *Società* rilascia un'apposita appendice ove indicato il giorno da cui decorre e quello in cui termina la sospensione. È possibile prorogare più volte il periodo di sospensione richiesto inizialmente, fermo che la durata massima complessiva della sospensione non può eccedere i 10 mesi per annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Al pari della sospensione, anche la proroga della stessa deve essere richiesta con una formale autocertificazione inviata alla *Società* entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (entro 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutto il periodo della sospensione e riparte dal momento della riattivazione del contratto.

È possibile richiedere la riattivazione anticipata dell'*Assicurazione* rispetto al termine di sospensione inizialmente comunicato, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita.

Qualora il contratto giunga al termine della sospensione inizialmente comunicato, sarà riattivato automaticamente come segue:

- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;

4 Nel caso di inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, per risolvere l'Assicurazione cosa devo fare?

In tal caso è necessario comunicare alla *Società* tale inidoneità del *Veicolo*, tramite la compilazione dello specifico "Modello di inidoneità Veicolo" disponibile presso la propria Agenzia/Punto Vendita."



5 Per richiedere la sospensione dell'Assicurazione puoi procedere tramite la compilazione dello specifico "Modello di sospensione copertura assicurativa" disponibile presso la propria Agenzia/Punto vendita, o tramite l'Area Riservata/APP utilizzando la funzione dedicata. Quanto precede ha validità anche nel caso in cui si debba richiedere la proroga della sospensione in essere.



- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

Resta fermo che se al termine della sospensione predetto, a seguito di verifica della *Banca Dati Ania* da parte della *Società*, il rischio assicurato risulta cessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, demolizione, esportazione, perdita di possesso del *Veicolo*) il contratto non sarà riattivato automaticamente, ma sarà oggetto di risoluzione; al *Contraente* verrà riconosciuto il premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di sospensione previa firma della relativa appendice di risoluzione rilasciata dalla *Società*.

Il *Contraente* può richiedere di riattivare l'*Assicurazione* sospesa su un altro *Veicolo*, rivolgendosi in Agenzia/Punto Vendita, purché:

- il *Proprietario/Locatario* del nuovo *Veicolo* è lo stesso del precedente o il coniuge in comunione dei beni;
- il precedente *Veicolo* sia stato venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure è stato oggetto di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita*. Il *Contraente* deve provare queste circostanze con idonei documenti.

In tal caso la riattivazione avverrà con i seguenti criteri:

- emissione di una *Polizza* sostitutive quella sospesa;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso, con compensazione del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione.

La sospensione dell'*Assicurazione* non è ammessa nei seguenti casi:

- contratti con le sole garanzie diverse dalla R.C.A.;
- contratti di durata inferiore all'anno (comprese le cessioni di contratti temporanei).

Art. 1.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società* consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

Il contratto, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario del Veicolo* rubato (nel caso dei *Contratti di leasing* allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Risoluzione del contratto

L'*Assicurazione* non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del *Codice*). I danni causati dalla circolazione del *Veicolo*, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del *Codice*).

Il *Contraente* ha diritto al rimborso della relativa parte del *Premio* netto pagato e non goduto,

ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse da quelle R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro*, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle Autorità.

Altre norme

Art. 1.10 - Coassicurazione

Qualora l'*Assicurazione* sia ripartita tra le imprese coassicuratrici indicate in *Polizza*, ciascuna di esse è tenuta alla *Prestazione* assicurativa in proporzione della rispettiva quota come risultante dal contratto, con esclusione di ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti l'*Assicurazione*, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della *Società* Incaricata dal *Contraente*, all'uopo designata quale Coassicuratrice Incaricata. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla *Società* Incaricata si intende valida per tutte le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del *Contraente*, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). La *Società* Incaricata provvede all'incasso dei *Premi* o degli importi comunque dovuti dal *Contraente* in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di *Assicurazione*, della Carta Verde e dell'*Attestazione*. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il *Contraente* e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art. 1.11 - Sostituzione dei documenti assicurativi ⁶

Su richiesta del *Contraente* e a sue spese, la *Società*, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve restituire alla *Società* il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla *Società* la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.13 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

6 Quali sono i documenti da tenere a bordo?

Quando si guida occorre avere sempre con sé, obbligatoriamente, alcuni documenti. Fra questi, oltre alla patente di guida ed al libretto di circolazione del veicolo (o carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico), occorre avere a portata di mano il certificato di assicurazione (e la Carta Verde) rilasciati dalla Compagnia al momento della stipula del contratto, al fine di dimostrare la validità dell'assicurazione in corso. Qualora i documenti assicurativi siano usurati, smarriti o rubati, occorre chiederne, a proprie spese, un duplicato alla Compagnia ricordando, comunque, che a far fede sono validi anche i documenti in formato digitale

?

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI

Art. 1.15 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della Società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità, in caso di vincolo indicato in *Polizza* a favore dell'ente finanziatore o della *Società* di Leasing, la *Società* - per tutta la durata del vincolo - si obbliga a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o *Società* vincolataria;
- b) comunicare all'ente o *Società* vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o *Società* vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio, Furto e Rapina, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione o Kasko, l'Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla *Società* vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all'ammontare del credito residuo.

Art. 1.16 - Vincolo

(condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

È operante il testo di vincolo allegato alla *Polizza*.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia base (Rischio assicurato)⁷

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza. Quando il Veicolo Assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è operante anche per l'Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001, purchè la circolazione avvenga in Italia o all'estero in uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Quanto in precedenza indicato si applica purchè il Veicolo, al momento dell'incidente, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi gli animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati
2. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo Assicurato⁸;
3. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresi i Carrelli appendice) purché in circolazione e agganciato al Veicolo trainante indicato in Polizza e che lo stesso sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico ed alle disposizioni vigenti;

7 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.

8 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.

4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze. Tale estensione di copertura opera anche per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo* con lama spartineve in aree private come da regolare autorizzazione documentata.
5. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal *Veicolo* descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di *Terzi*;
6. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del *Veicolo*, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella carta di circolazione o, ove previsto, nel *Documento Unico*;
7. I trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del "Nuovo Codice della Strada" (d.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni).
8. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del *Veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale *Destinazione*, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli, Corredi professionali e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, da *Furto* o da smarrimento.
9. per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al *Documento Unico*: la responsabilità del *Proprietario* e del committente per i danni involontariamente causati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa, comprese quelle eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle predette operazioni non sono considerati *Terzi*.

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'*Assicurazione* obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza* e in quanto sia stato pagato il relativo *Premio*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 2, 5, 6 e 9 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio

Se risulta concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Società* consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di *Assicurazione*;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;

- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Polizze*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* viene anche indicata la classe di merito interna Unipol di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* la *Società* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato*, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso.

Decorsi 15 giorni (periodo di comportamento) dalla scadenza del contratto al quale l'*attestato* si riferisce, l'*Attestazione* può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiarino che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o attestino la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (es. contratto in stato di sospensione). In questo ultimo caso, qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea entro la scadenza del periodo di comportamento la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà il periodo successivo alla scadenza della *Polizza* di durata inferiore ad un anno; qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea successiva alla scadenza del periodo di comportamento, la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà sia il periodo successivo alla scadenza del contratto, sia quello

successivo alla scadenza della *Polizza* di durata temporanea.

Ove il contratto scaduto al quale l'attestato si riferisce, preveda un periodo di comporto superiore ai 15 giorni predetti (condizione contrattuale che deve essere dimostrata dal *Contraente* mediante esibizione della precedente *Polizza*), la dichiarazione di mancata circolazione o l'attestazione di stipula del contratto di durata temporanea deve essere resa decorso tale maggior termine.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

In assenza di *Attestazione* valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua, senza dichiarazione della mancata circolazione predetta, l'*Assicurazione* viene stipulata con la penalizzazione maggiore e con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Soggetti non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il *Proprietario* del *Veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente con patto di riservato dominio* ed il *Locatario* nel caso di *Veicolo* concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del *Veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'*Assicurato* sia una *Società*, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del *Codice*.

Art. 2.4 - Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del conducente.

Art. 2.5 - Esclusioni e Rivalsa⁹

L'*Assicurazione* non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

9 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La *Rivalsa* è il diritto che la *Compagnia*, per legge, può esercitare nei confronti del *Cliente* richiedendo tutto o in parte il *Risarcimento* versato ai danneggiati se l'*Incidente* è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il conducente, causa un incidente, alla guida di un veicolo per il quale non è in possesso della relativa abilitazione). In alcuni casi, tuttavia, la *Compagnia* rinuncia al diritto di *Rivalsa* (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*) salvaguardando totalmente il *Cliente*.



- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova o qualora la circolazione avvenga all'estero in uno Stato con cui l'Italia non ha sottoscritto l'accordo di reciprocità;
- d) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- f) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- g) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Salvo quanto previsto dall'Art. 8.1.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia ommesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile.

Art. 2.6 - Rinunce gratuite al diritto di *Rivalsa*

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa*:

- a) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* in occasione del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del *Veicolo*;
- b) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti*, solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la *Società* limiterà l'azione di *Rivalsa* al 10% del danno con il massimo di € 1.000,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la

- Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso;
- d) qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
- e) nel caso di autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai *Terzi* trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dalla carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* di circolazione e di proprietà, per cui la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso.

Dove vale la copertura

Art. 2.7 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione* è operante nei seguenti territori:

- Repubblica Italiana;
- Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- altri Stati elencati -e non barrati- nel Certificato Internazionale di *Assicurazione (Carta Verde)*. La *Società* è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione (Carta Verde)*.

L'*Assicurazione* è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria di Responsabilità Civile AutoVeicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di *Assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, il *Contraente* è obbligato a farne immediata distruzione. La *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la *Carta Verde*; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche negli Stati con cui l'Italia ha sottoscritto l'accordo di reciprocità.

Come personalizzare

Art 2.8 - R.C.A "PLUS" (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)

Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

Art. 2.8.1 - Rinuncia alla *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della *Società*, della ditta individuale, che danno in uso i *Veicoli* ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di

Rivalsa nei confronti dell'ente, della *Società*, della ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei *Veicoli* dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- nel caso di *Veicolo* guidato da persone in stato di *Ebbrezza alcolica* o *sotto l'influenza di sostanze stupefacenti* o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'*Assicurazione* non è operante nel caso in cui l'ente, la *Società*, la ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei *Veicoli* fossero a conoscenza prima del *Sinistro* di tali circostanze.

Art. 2.8.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* per i *Sinistri* causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* qualora il *Veicolo* sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o *sotto l'influenza di sostanze stupefacenti* o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

Art. 2.8.3 Rinuncia alla *Rivalsa* per i *Sinistri* causati da *Veicolo* non in regola con la revisione

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

Art. 2.8.4 - Rinuncia alla *Rivalsa* per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul *Veicolo* indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*.

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. 2.8.5 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La *Società* assicura, nei limiti del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*, la Responsabilità Civile ai sensi dell'articolo 2048, 1° comma, del Codice civile, derivante al *Proprietario* dalla circolazione del *Veicolo* anch'esso indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela del *Proprietario* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del *Proprietario/ Locatario* del *Veicolo*.

Art. 2.8.6 - Proprietario di rimorchio/semirimorchio di autocarro diverso da quello della motrice

L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 2054 del Codice civile nella sua qualità di *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio di autocarro che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di *Terzi*.

L'*Assicurazione* è operante:

- quando l'Indennizzo superi i *Massimali* per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di *Indennizzo* eccedente tali *Massimali*, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente *Polizza*;
- quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice, che abbia pagato l'intero danno, contro il *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio di autocarro per la quota di danno allo stesso addebitabile.

Art. 2.8.7 - *Sinistro protetto*¹⁰

(prestabile in presenza di *Attestato di rischio completo e senza Sinistri nei 5 anni*)

Fermo restando quanto pattuito nell'ambito della formula tariffaria "Bonus/Malus" richiamata in *Polizza*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del *Premio R.C.A.*, in occasione dell'eventuale rinnovo con la *Società*, la stessa non terrà conto del *Sinistro* - con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* - che farebbe scattare il malus per il quale la *Società* ha effettuato un pagamento nel corso dell'ultimo *Periodo di osservazione*.

In ogni caso la classe di merito di *Conversione Universale (C.U.)* verrà invece regolarmente evoluta.

In caso di *Sinistro con Responsabilità paritaria*, che non abbia ancora concorso all'applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.*

In presenza di due o più sinistri con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione* dell'annualità di acquisto della *Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto"*, questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna Unipol di pertinenza. Per le annualità assicurative successive all'applicazione della *Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto"*:

- in caso di un unico ulteriore *Sinistro* in tali annualità
 - se con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* che farebbe scattare il malus, la *Società* terrà conto, ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.* e dell'evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo *Sinistro*;
 - se con *Responsabilità paritaria* che non farebbe scattare il malus, la *Società* terrà conto ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.* solo di tale ultimo *Sinistro*;
- in presenza di due o più *Sinistri* con *Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione*, la *Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto"* non opererà in alcun modo.

10 In caso di *Sinistro*, se cambio *Compagnia*, questa *Condizione aggiuntiva* ha valore?

No. Al verificarsi del primo *Sinistro* che farebbe evolvere la classe di merito in malus, Unipol non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che di quell'evento non vi sarà traccia perché, per legge, l'*Attestato di rischio* indicherà il *Sinistro* avvenuto così come lo scatto in malus della *Classe Universale CU*. Quindi, se si decide di cambiare *Compagnia* e nell'anno appena concluso si è causato un *Incidente*, questo sarà comunque presente sull'*Attestazione*.



Come assicura

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

Art. 2.9 - Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)¹¹

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della *Polizza* - prevista per tutte le formule *Tariffarie* - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell'Art. 134 comma 4-bis del *Codice*; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato sullo stato del rischio* non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.10 - "Fissa"

La presente *Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*.

Art. 2.11 - "Bonus/Malus"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*.

Il "Bonus/Malus" si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

Art. 2.11.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Unipol (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna Unipol di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione*.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento è sempre alla classe di merito interna Unipol (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Unipol, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del *Veicolo*, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna Unipol

11 Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?



La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni *Veicolo* assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.

- 14 (salvo quanto espressamente indicato all'Art. 2.11.2 delle Condizioni di assicurazione);
- in presenza di una *Attestazione* in corso di validità relativa ad un contratto di altra *Compagnia*, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna Unipol determinata dall'applicazione della *Tariffa* e delle *Tablelle di corrispondenza* in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una *Attestazione Unipol* in corso di validità
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna Unipol indicata nell'*Attestazione*;
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi da Unipol KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla classe di merito interna determinata sulla base dei criteri indicati dalla *Tariffa* in vigore al momento della stipulazione della *Polizza*.

Per la determinazione della classe di merito interna Unipol, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione sullo stato del rischio* in corso di validità e applicando i criteri della Tabella di corrispondenza.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Provvedimento IVASS 72/2018)	
CLASSE UNIVERSALE (CU)	CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOL
1 (provenienza da CU 1)	0
1 (provenienza da CU 2)	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17

Art. 2.11.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

La Società, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di *Sinistri con Responsabilità esclusiva o principale* o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'Attestato di rischio, relativi a un ulteriore *Veicolo*, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo *Nucleo familiare*, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo *Attestato di rischio* conseguito sul *Veicolo* già *Assicurato*.

Art. 2.11.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna Unipol e C.U.

La Società, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.11.2 che precede - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova *Polizza*, in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna Unipol, determinata con i criteri indicati all'Art. 2.11.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo *Veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. All'acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul *Veicolo* trasferito.

Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul *Veicolo* ceduto su altro *Veicolo* di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il *Veicolo* a *Terzi* per acquistarne uno in sostituzione;

- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del *Veicolo* locato in leasing o noleggiato, per un altro *Veicolo* dal medesimo acquistato;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n.

495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul *Veicolo* di proprietà del soggetto portatore di handicap. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un *Veicolo* potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro *Veicolo* di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione;

- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una *Società* di persone o di capitali.

Art. 2.11.3.1 - Rientro del *Veicolo Assicurato* dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Unipol sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.11.3.2 - Ritrovamento del *Veicolo Assicurato* oggetto di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita*

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* ne rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Unipol sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

Art. 2.11.4 - *Veicolo* già *Assicurato* all'estero

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un *Veicolo* già *Assicurato* all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna Unipol da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

Art. 2.11.5 - Regole evolutive della classe di merito interna Unipol

Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*.

Si terrà conto inoltre:

- dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche

parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento* - il contratto è considerato privo di *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE					
Classe di merito di assegnazione interna Unipol in base a: - numero di <i>Sinistri</i> con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.					
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna Unipol di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

Art. 2.11.6 - Riapertura e liquidazione di un *Sinistro*

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti congruaggi di *Premio*.

Art. 2.11.7 - Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati ¹²

Il *Contraente* può evitare le maggiorazioni di *Premio* e fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di "*Risarcimento Diretto*") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.11.8 - Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna Unipol

La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento

12 Posso evitare l'applicazione del *malus* in caso di *Incidente con colpa*?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare *malus* e non pagare un *Premio* maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione "Riferimenti utili")



della classe di merito interna Unipol- purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.11.9 - Bonus/Malus con applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta

Qualora nel contratto che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice* la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla *Società*.

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la *Società* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* predisporre una nuova *Attestazione*.

Art. 2.11 - *Sinistri* "tardivi" e sinistrosità delle *Polizze* di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna Unipol e della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della *Polizza* tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestazione* sullo stato del rischio (*Sinistri* "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

Come personalizzare

Art. 2.12 - Opzioni tariffarie "Bonus/Malus" (operanti solo se richiamate in *Polizza*)

La formula tariffaria "Bonus/Malus" prevede le seguenti opzioni *Tariffarie*:

- "Riparazione Diretta";
- "A Tempo".

Art. 2.12.1 - "Riparazione Diretta"

(Valida solo per autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

La *Società*, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i *Sinistri* che rientrino nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, nella forma del "Risarcimento del Danno in Forma Specifica" secondo i criteri di Risarcimento previsti dall'Art. 8.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

Tale modalità di Risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'*Assicurato* non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno e la riparazione del *Veicolo* non sia antieconomica ai sensi dell'Art. 8.1.2 - Risarcimento del danno da circolazione, lettera d) "Riparazione diretta".

L'Assicurato si obbliga ad effettuare la riparazione del *Veicolo Assicurato* presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli indicati dalla *Società* facenti parte del circuito *UnipolService*. In virtù di ciò il *Premio RC Auto* sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* ed indicata in *Polizza*.

La predetta modalità di *Risarcimento* dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla *Polizza* sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla *Tariffa*.

Sconto al rinnovo

Dopo ogni riparazione effettuata presso una carrozzeria o un'officina convenzionata con la *Società*, al *Contraente* sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul *Premio* della garanzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'imposta sulle assicurazioni.

Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della *Polizza*, purché il *Sinistro* sia stato liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale della *Polizza*.

Per i sinistri liquidati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza annuale della *Polizza*, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell'eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale. In nessun caso il *Premio* netto della garanzia R.C.A., a seguito dell'applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.

Art. 2.12.2 - "A Tempo" ¹³

Ai fini dell'attivazione dell'opzione tariffaria "A Tempo" occorre che il *Contraente*:

- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare "Unibox";
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell'apposito Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione.

Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del *Premio*:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata in *Polizza*;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare "Unibox", a patto che sia mantenuto *Unibox* al rinnovo contrattuale.

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:
ore su base annua = ore di percorrenza rilevate totali / giorni di osservazione X 365].

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla *Tariffa* in vigore sul contratto.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da "Unibox" nel suo periodo di osservazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di "Unibox" o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

13 Che cos'è la Tariffa "A Tempo"?

La Tariffa "A Tempo" è riservata a coloro che scelgono di installare il dispositivo satellitare Unibox sul proprio Veicolo. Tale scelta porta significativi vantaggi quali la riduzione del Premio alla sottoscrizione del contratto ed il calcolo del Premio di rinnovo in base al tempo di percorrenza annuo effettuato.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di *Premio* variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- qualora il periodo di osservazione di "Unibox" risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di osservazione di "Unibox" risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'annualità precedente;
- se il periodo di osservazione di *Unibox* risultasse uguale o superiore a 180 giorni e caratterizzato da una o più anomalie del dispositivo, viene applicato un aggravio alle ore di percorrenza rilevate che può comportare una minor percentuale di riduzione del *Premio* rispetto a quella indicata in *Polizza*. L'aggravio di ore di percorrenza, calcolato sulla base del numero delle anomalie e del relativo numero di giorni, si somma al numero di ore di percorrenza rilevate dal dispositivo;
- se il periodo di osservazione di *Unibox* risultasse uguale o superiore a 180 giorni e caratterizzato per l'intera sua durata da una o più anomalie del dispositivo, viene applicata la percentuale di riduzione del *Premio* minima tra quelle indicate in *Polizza*;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del *Veicolo Assicurato* e riportato in *Polizza*; nel caso di sostituzione del *Veicolo*, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a *Veicoli* diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell'apposito Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
- b. il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La *Società*, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il *Provider telematico*, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul *Veicolo*, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del *Premio* assicurativo

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Responsabilità Civile Auto	
Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Risarcimento danni da circolazione	- da un minimo di € 6.450.000/ <i>Sinistro</i> per danni a persone e € 1.300.000/ <i>Sinistro</i> per danni a cose (massimale complessivo € 750.000/ <i>Sinistro</i>) fino a € 80.000.000/ <i>sinistro</i> per danni a persone e € 20.000.000/ <i>Sinistro</i> per danni a cose (massimale complessivo € 100.000.000/ <i>Sinistro</i>).

Cosa assicura

Art. 3.1 - Rischio Assicurato

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie opzionali riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in *Polizza* ed è stato pagato il relativo *Premio*. Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'*Indennizzo*" e "Denuncia del *Sinistro*" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Esclusioni

L'*Assicurazione* non comprende i danni:

- relativi agli *Accessori aggiuntivi* non di serie, salva specifica pattuizione;
- relativi ai bagagli, alle merci trasportate ed ai *Corredi professionali*, salva specifica pattuizione;
- determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
- causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
- determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura

Art. 3.3 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione* è valida quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera, della Bosnia Erzegovina e del Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele e Ucraina.

La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Garanzia Danni alle Merci Trasportate

L'Assicurazione "Danni alle Merci Trasportate" opera quando il Veicolo circola in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.4 - Incendio

Cosa assicura

Art. 3.4.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione, *Scoppio*.

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di Terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura

Art. 3.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature, entrambi non seguiti da *Incendio*.

Come assicura

Art. 3.4.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del Veicolo, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato*¹⁴ indicato in Polizza.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in Polizza.

14 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contratto?

Indicare il corretto valore del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un Indennizzo equo e corretto qualora si verificano le circostanze per il quale il Veicolo è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del Veicolo indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita").

Come personalizzare

Art. 3.4.4 - Incendio "Formula Compact" **(clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

A parziale deroga dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o *Scoppio* che determinino il "Danno Totale" del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è estesa ai soli punti a) e b) dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Cosa assicura

Art. 3.5.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina*, *Furto* consumati o tentati, previa denuncia dell'accaduto alle Autorità.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nei tentativi di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al *Veicolo* durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

Come assicura

Art. 3.5.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Se il contratto prevede che il *Veicolo* sia dotato:

- del dispositivo "*Unibox*", troveranno applicazione le norme disciplinate dall'Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione;
- di un anti*Furto* e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento del *Veicolo*, non è applicato lo *Scoperto* o il minimo non indennizzabile pattuito in *Polizza*

fatti salvi i casi, specificatamente indicati nell'Art. 3.5.6 delle Condizioni di assicurazione, nei quali lo Scoperto o il minimo non indennizzabile vengono incrementati di un ulteriore 25%.

Come personalizzare

Art. 3.5.4 - Furto e Rapina "Formula Compact" (clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

A parziale deroga dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina, Furto* consumato o tentato che determinino il "Danno Totale" del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è estesa ai punti a), b) e c) dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.5.5 - Furto e Rapina "Formula Plus" - Appropriazione indebita (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società, a parziale deroga dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione, estende l'operatività dell'Assicurazione ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* derivanti dall'*Appropriazione indebita* a condizione che:

- a) l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla Società, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.

Art. 3.5.6 - AntiFurto e Localizzatore Satellitare (Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

Qualora sul *Veicolo* indicato in *Polizza* sia installato un antiFurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/661/CE
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di Società terze.

Il Contraente si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione della Polizza:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in *Polizza*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto della stipulazione della *Polizza*, la *Società*, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la *Società* presta la garanzia *Furto e Rapina a condizione che*:

- a) il sistema anti*Furto* e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema anti*Furto* e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema anti*Furto* e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema anti*Furto* e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) Nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

In caso di *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita*, il *Contraente/Assicurato*, conferisce alla *Società* la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del *Veicolo* oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il *Veicolo* è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di *Rapina* e *Appropriazione indebita*, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al *Furto* del *Veicolo* assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'*Assicurato*, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema anti*Furto* e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del *Provider telematico* per mancato pagamento del canone da parte dell'*Assicurato*,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in *Polizza*.

Art. 3.5.6.1 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone nei casi di *Rapina* e *Appropriazione indebita*;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra *Contraente* e/o *Assicurato* e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di ritrovamento del *Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne comunicazione alla *Società*. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del *Veicolo*.

Art. 3.6 - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 3.6.1. - Rischio Assicurato – “Formula Base”

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto e grandine.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- derivanti o conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 3.6.3 – Forma dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Nel caso di danno da grandine, l'*Indennizzo* è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in *Polizza* e, salvo il caso di "Danno Totale", per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Come personalizzare

Art. 3.6.4 – Eventi Naturali "Formula Compact" (clausola operante solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

A parziale deroga dell'Art. 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* non indennizza i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza dell'evento grandine.

Art. 3.6.5 – Eventi Naturali "Formula Plus" (clausola operante solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 3.6.3 delle Condizioni di assicurazione, presta l'*Assicurazione* - per gli Eventi indicati nell'Art. 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione - per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 3.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro *Veicolo*;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Come assicura

Art. 3.7.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale del Veicolo*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società*, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'*Indennizzo* per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

Art. 3.8 - Collisione

Cosa assicura

Art. 3.8.1 - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza*, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con Velocipedi (compresi i monopattini elettrici), veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

L'*Assicurazione* è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo assicurato* a causa del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato *Ebbrezza alcolica* o *sotto l'influenza di sostanze stupefacenti/opsicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di *Sinistro* la *Società* applicherà sull'ammontare del danno una *Franchigia* di € 200,00 in aggiunta a quella eventualmente pattuita in *Polizza*; se quest'ultima non è pattuita, è comunque applicata la *Franchigia* di € 200,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura

Art. 3.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicura

Art. 3.8.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto" ¹⁵, senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore commerciale del Veicolo*, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.9 - Kasko

Cosa assicura

Art. 3.9.1 - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del *Veicolo* con qualunque mezzo purché identificato.

15 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa la somma assicurata per la copertura Collisione indicata sul contratto, fermo il limite del *Valore commerciale del Veicolo*.

Esempio:

Valore commerciale = € 9.000

Somma assicurata (massimo indennizzabile) per la garanzia Collisione = € 10.000

Ammontare del Danno = € 9.500

Danno indennizzabile = € 9.000

Franchigia (da applicare sul danno indennizzabile) = € 1000

Indennizzo = € 8.000 ossia danno

indennizzabile - franchigia

?

L'Assicurazione è estesa:

1. alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il Veicolo sia guidato, al momento del Sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del Sinistro;
3. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso.
E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 3.9.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da cose od animali trasportati sul Veicolo;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

Come assicura

Art. 3.9.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato in Polizza.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Art. 3.10 - Garanzie Accessorie

Art. 3.10.1 - R.C.A. "Extra"

Cosa assicura

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antiFurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antiFurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antiFurto.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antiIncendio del Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antiFurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antiFurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, i danni subiti dal conducente del Veicolo Assicurato -se diverso dal Proprietario/Locatario/usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio- a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/ Locatario / usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

Art. 3.10.2 - C.VT. "Extra"

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 400,00, le spese di immatricolazione o di voltura sostenute dall'*Assicurato* per un altro *Veicolo* della medesima tipologia di cui risulti *Proprietario* o acquirente con patto di riservato dominio.

In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la *Società* rimborsa fino alla concorrenza di € 400,00 le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto, Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la *Società* rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;

- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* R.C.A., la *Società* corrisponde al *Proprietario del Veicolo* la somma di €10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla *Società*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati

La *Società*:

- in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabili a termini di contratto, indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato in *Polizza* per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 400,00 per *Sinistro*;

- in caso di *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* indennizza il conducente, le persone trasportate e il proprietario del *Veicolo* indicato in *Polizza* per i danni subiti dagli strumenti ed attrezzi di lavoro di loro proprietà, utili all'esercizio dell'attività lavorativa, trasportati sul *Veicolo*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli, gli strumenti e gli attrezzi di lavoro si trovino all'interno del *Veicolo* e, se all'esterno, chiusi a chiave negli appositi alloggiamenti e che, in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e con il *Veicolo* debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, *Corredi professionali* e documenti e biglietti di viaggio.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

6. Rimborso spese documenti a seguito di *Sinistro*

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La Società, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del Veicolo indicato in Polizza indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 100,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione/della sede operativa o legale dell'Azienda

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell'*Abitazione* di residenza dell'*Assicurato* e/o sede operativa o Legale del medesimo, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovassero all'interno del Veicolo indicato in Polizza.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;

10. Danni da Fenomeno elettrico

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la riparazione dei danni da *Fenomeno elettrico* subiti dal Veicolo indicato in Polizza. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con Veicolo identificato e non assicurato

La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione con altro Veicolo identificato e non Assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il *Sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'*Assicurato* non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del Veicolo indicato in Polizza oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)

La Società, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo Assicurato* siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida del *Conducente* sia pari od inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per “persona fisica”)

La Società, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo Assicurato* siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

Come assicura

Art. 3.10.3 - Forma dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Art. 3.10.4 - “Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del Veicolo”

La presente garanzia è operante solo nei casi in cui il conducente, o il *Proprietario del Veicolo* assicurato, si sia organizzato in proprio e pertanto non abbia provveduto a contattare la *Centrale operativa* di assistenza facente parte della *Struttura Organizzativa* di *UnipolAssistance* per richiedere il soccorso stradale.

In ogni caso la presente garanzia non si cumula con la garanzia Assistenza Stradale di cui all'Art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione qualora quest'ultima fosse contrattualizzata in *Polizza* ed inoltre le coperture “Traino del *Veicolo* e Officina mobile” e Recupero del *Veicolo*” non sono cumulabili ma alternative tra loro.

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, *Incendio, Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, atti vandalici, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la Società provvede a rimborsare le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di quanto di seguito indicato.

Esclusioni

Sono esclusi e rimangono a carico del conducente o del *Proprietario del Veicolo Assicurato* i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

Art. 3.10.4.1 - Traino del *Veicolo* e Officina mobile

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la *Società* rimborsa, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'uscita dell'officina mobile e/o il traino fino:

- al più vicino punto di assistenza, oppure
- alla sede legale/operativa dell'impresa proprietaria del *Veicolo*, oppure
- ad una sua autocarrozeria di fiducia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per *Sinistro*.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 3.10.4.2 - Recupero del *Veicolo*

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale

la *Società* rimborsa, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese di recupero del *Veicolo* sostenute dal conducente o dal *Proprietario del Veicolo* fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per sinistro.

Art. 3.10.4.3 - Invio del *Veicolo* per la prosecuzione del trasporto

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, la *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese, purché documentate tramite fattura con descrizione evento, le spese, sostenute per la ricerca e sostituzione di un altro *Veicolo* per consentire la prosecuzione del trasporto merci fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per sinistro;

- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per sinistro.

Nel caso in cui il *Veicolo* in sostituzione sia di proprietà dell'*Assicurato*, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00+IVA per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza/ sede legale dell'*Assicurato* al luogo dove si trova il *Veicolo* in sosta forzata.

In entrambi i casi l'*Assicurato*, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione della *Società* per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del *Sinistro*, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di *Furto*, le fatture e/o ricevute fiscali pagate e inerenti la riparazione del *Veicolo* e dell'invio del *Veicolo* in sostituzione.

Come Assicura

Art. 3.10.5 – Forma dell'assicurazione

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate.

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di *Terzi*, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di *Veicoli* che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma dell'assicurazione

Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare il centro cristalli UnipolGlass¹⁶ (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da UnipolGlass. Qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli UnipolGlass la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso UnipolGlass la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 8.1.3 delle Condizioni di assicurazione, fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan:

- qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli UnipolGlass la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro;
- qualora l'Assicurato scelga un centro cristalli diverso da UnipolGlass, la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'importo del danno, di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

16 Cos'è UnipolGlass?

UnipolGlass è la società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.

I vantaggi nel rivolgersi preventivamente ad un centro UnipolGlass per la riparazione dei cristalli (recapiti in Sezione "Riferimenti utili") sono molti e tutti utili:

- celerità dell'intervento, anche al domicilio;
- nessun esborso a carico poiché l'Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna Franchigia o Scoperto o minimi non indennizzabili;
- cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.

?

Art. 3.11.3.2 - Riparazione Diretta¹⁷

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli unicamente nella forma dell'“Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Per le finestre in polimetilmetacrilato (“plexiglass”) degli autocaravan la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'ammontare del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli UnipolGlass (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l'Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da UnipolGlass.

Art. 3.12 - Danni alle Merci Trasportate

Cosa assicura

Art. 3.12.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società tiene indenne l'Assicurato in relazione ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle *Merci* inerenti l'attività esercitata dal medesimo, eventualmente identificate sul documento di trasporto o su documento equivalente, trasportate sul Veicolo destinato ad uso “conto proprio”¹⁸, durante la circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate a causa di:

- Incendio, azione del fulmine, esplosione, Scoppio;
- ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- collisione del Veicolo con altri veicoli identificati, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;

17 NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della “Riparazione Diretta” dei cristalli occorre sempre avvalersi di un centro UnipolGlass (vedi Sezione “Riferimenti utili”). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un centro diverso da UnipolGlass, non si deve scegliere la “Riparazione Diretta”, pena la perdita del rimborso.

18 Che cosa si intende per “veicolo destinato ad uso conto proprio”?

Per uso “conto proprio”, ossia “trasporto delle merci in conto proprio, si intende che l'attività di trasporto svolta dal veicolo è effettuata per soddisfare esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale/commerciale del suo proprietario. Le merci trasportate sono quindi di proprietà del trasportatore o appartengono a persone con cui questi ha rapporti professionali (es. artigiano che trasporta al cliente un mobile da lui prodotto o riparato) ed il trasporto effettuato rappresenta solo un'attività secondaria rispetto alla principale (costruire/riparare mobili). Per differenza, un veicolo che ha invece la licenza uso “conto terzi” svolge la prestazione di trasporto come attività principale (es. impresa di trasporto che consegna autovetture ai concessionari).

- d) alluvione, inondazione, mareggiate, tempesta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le *Merci* siano trasportate con autocarri furgonati o centinati.

L'Assicurazione è estesa:

- alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle *Merci* a bordo del Veicolo durante le traversate marittime che questo effettua tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle merci (navi RO/RO).

La garanzia decorre dal momento in cui il Veicolo, con le *Merci* a bordo, lascia il luogo di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui il Veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.12.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, l'Assicurazione non è operante per i *Danni materiali e diretti* causati da:

- inidoneità del Veicolo per il trasporto e la protezione delle *Merci*, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci* al trasporto;
- vizio proprio o qualità insite delle *Merci* trasportate;
- furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle *Merci* trasportate.

L'Assicurazione non è inoltre operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli".

L'Assicurazione non è inoltre prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisivi e HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, *Merci* deperibili da trasportarsi con autocarri isoterme e/o frigoriferi, *Merci* infiammabili, tossiche, esplodenti e/o pericolose.

Come assicura

Art. 3.12.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto"¹⁹, senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata in Polizza. In caso di *Sinistro*, salvo quanto specificatamente indicato nell'Art. 3.12.5 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 250,00 per ogni *Sinistro*.

Art. 3.12.4 - Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del *Contraente*, dell'*Assicurato*, del personale dipendente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.12.5 - Danni alle Merci Trasportate "Plus"

(Condizione aggiuntiva della garanzia Danni alle Merci Trasportate valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società estende l'operatività dell'Assicurazione in caso di:

1) Carico e scarico

La garanzia è estesa alla caduta o urto delle *Merci* durante il carico e/o lo scarico delle stesse avvenuto con o senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *Veicolo*. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del *Veicolo* per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

La garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 250,00 per ogni *Sinistro*.

2) Atti dolosi di terzi

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, garanzia è estesa ai *Danni materiali* e diretti derivanti da atti dolosi di *Terzi*, quali, ad esempio, disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo* e similari.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di *Scoperto* o della *Franchigia* di € 500,00 per ogni *Sinistro*.

L'*Assicurato* deve denunciare l'accaduto all'Autorità competente e farne pervenire copia alla Società.

3) Danni agli utensili e attrezzi professionali trasportati

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, la Società, in caso di *Incendio* o di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente del *Veicolo*, indennizzabili a termini di contratto, indennizza l'*Assicurato*, il conducente, le persone trasportate per i danni subiti dagli utensili ed attrezzi di lavoro da costoro utilizzati nell'esercizio della propria attività lavorativa, trasportati sul *Veicolo*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

19 Che cosa vuol dire che la garanzia "Merchi" è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa il danno subito dalle merci fino all'importo annuo che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto. In questo modo hai un doppio vantaggio: non devi preoccuparti, ogni volta che fai un trasporto, del valore della merce a bordo e non incorri nel rischio della "sottoassicurazione", vale a dire ricevere un indennizzo inferiore se hai valutato di meno le merci.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

Come personalizzare

Art. 3.13 - Opzioni Tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) (operanti solo se richiamate in Polizza)

Art. 3.13.1 - "Riparazione Diretta" (Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

• Garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, *Kasko* La Società, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, *Kasko* e Collisione nella forma dell'"*Indennizzo in Forma Specifica*", sulla base dell'Art. 8.2.4 delle Condizioni di assicurazione". L'Assicurato si obbliga, in caso di *Sinistro*, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito *UnipolService* oppure, in alternativa a quest'ultimo e nel solo caso del danno da grandine, del "*Network specializzato grandine di "UnipolService"* Dall'osservanza di tale obbligo consegue che:

- per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Sociopolitici, *Kasko* e Collisione l'eventuale *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*, vengono eliminati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali, per gli eventi diversi da quello grandine, l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, vengono dimezzati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali, per l'evento grandine, l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*:
 - vengono dimezzati se l'Assicurato decide di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito "*UnipolService*";
 - vengono eliminati se l'Assicurato decide di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito "*Network specializzato grandine di UnipolService*".

Nel caso in cui a giudizio di *UnipolService* non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 3.13.2 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio (Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza - Valida solo per autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del *Veicolo* indicato in *Polizza* sulla base delle valutazioni redatte da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") e, salvo quanto indicato nel seguito, nella stessa percentuale, anche del valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e *Kasko*. Per la garanzia Collisione, il limite massimo di *Indennizzo* indicato in *Polizza* non è soggetto ad adeguamento.

I limiti massimi di *Indennizzo* ed i premi delle garanzie *Cristalli*, *Garanzie Accessorie* non sono soggetti a variazione per adeguamento del *Valore assicurato*.

Al momento della stipula della *Polizza* il *Contraente* dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il *Veicolo* che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da *Quattroruote*;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- per i *Veicoli Assicurati* con *Polizze* che prevedano clausole di vincolo a favore di *Terzi*, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del *Valore assicurato*;
- in caso di cessazione delle valutazioni di *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte;
- se il modello del *Veicolo Assicurato* non è più quotato da *Quattroruote*;
- limitatamente agli *Accessori aggiuntivi non di serie* se assicurati, se la somma assicurata per il *Veicolo* è superiore all'importo indicato nella *Polizza* precedente.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del *Contraente*.

Art. 3.13.3 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei *Premi* applicando gli stessi elementi *Tariffari* definiti nel precedente paragrafo "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di *Conversione Universale (C.U.)*, età dell'*Assicurato*, dati tecnici del *Veicolo*).

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti/sottolimiti all'Indennizzo, Franchigie, Scoperti/Minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del Veicolo Assicurato. Qualora la Tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio	- Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/anno;	---	da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/Sinistro
Furto e Rapina	- Indennizzo Valore assicurato	---	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 1.500/Sinistro
Eventi Naturali	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 200/Sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700/Sinistro
Eventi Sociopolitici	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 200/Sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700/Sinistro
Collisione	Indennizzo fino ad un massimo di € 10.000/Sinistro;	- da un minimo di € 200/Sinistro ad un massimo di € 750/Sinistro;	---
Kasko	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 750/Sinistro fino ad un massimo del 10% con minimo di € 1.500/Sinistro;

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie	R.C.A Extra: - Spese "Perdita chiavi" fino ad € 400/Sinistro; - Spese "Ripristino dotazioni di sicurezza" fino a € 500/Sinistro; - Spese "Ripristino impianto antiFurto/satellitare" fino a € 600/Sinistro; - Spese "Soccorso vittime della strada" fino a € 500/Sinistro; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000/Sinistro.	---	---
	C.V.T. Extra: - Indennizzo Tassa di proprietà; - Spese "Immatricolazione" fino a € 400; - Spese "Parcheggio e custodia" fino a € 500/Sinistro; - Spese "Danni indiretti" € 10/giorno fino a € 200/Sinistro; - Spese "Danni ai bagagli/strumenti e attrezzi trasportati" fino a € 400/Sinistro in caso di Incendio/Furto/Rapina/ Appropriazione indebita dei bagagli; fino a € 1.000 in caso di Furto/Rapina/ Appropriazione indebita degli strumenti; - Spese "Documenti sinistro" fino a € 300/Sinistro; - Spese "Documenti circolazione" fino a € 100/anno; - Spese "Lavaggio e disinfezione" fino a € 100/Sinistro; - Spese "Sostituzione telecomando box/serranda" fino a € 150/Sinistro; - Spese "Fenomeno elettrico" fino a € 250/Sinistro; - Spese "Collisione con Veicolo non assicurato" fino a € 5.000/Sinistro; - Spese "Duplicato patente di guida" fino a € 250/Sinistro; - Spese "Corso recupero punti patente" fino a € 500/anno; - Spese "Esame revisione/rilascio patente" fino a € 1.000/anno;	---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie	<p>"Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del Veicolo" Traino del <i>Veicolo</i> e Officina mobile, Recupero del <i>Veicolo</i> e Invio del <i>Veicolo</i> per la prosecuzione del viaggio, senza l'utilizzo della <i>Struttura organizzativa</i> di <i>UnipolAssistance</i> fino ad € 2.500/<i>Sinistro</i>.</p>	---	---
Cristalli	<p>con "Riparazione Libera":</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indennizzo</i> totale spese riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - <i>indennizzo</i> fino ad un massimo di € 600/<i>Sinistro</i> per finestre in "plexiglass" di autocaravan; - <i>indennizzo</i> fino ad un massimo di € 600/<i>Sinistro</i> se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass; 	---	---
	<p>con "Riparazione Diretta":</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indennizzo</i> totale spese riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - <i>indennizzo</i> fino ad un massimo di € 600/<i>Sinistro</i> per finestre in "plexiglass" di autocaravan; - nessun <i>indennizzo</i> se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass; 	€ 100/ <i>Sinistro</i>	---
	<p>con "Riparazione Diretta":</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indennizzo</i> totale spese riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - <i>indennizzo</i> fino ad un massimo di € 600/<i>Sinistro</i> per finestre in "plexiglass" di autocaravan; - nessun <i>indennizzo</i> se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass; 	€ 200/ <i>Sinistro</i>	---
Danni alle Merci Trasportate	<p><i>indennizzo</i> da un minimo di € 5.000/anno ad un massimo di € 10.000/anno;</p> <p>Danni alle Merci Trasportate "Plus":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carico e scarico con mezzi meccanici - Atti dolosi di <i>Terzi</i> - Danni agli utensili/attrezzi professionali trasportati: fino a un massimo di € 1.000/<i>Sinistro</i> 	€ 250/ <i>Sinistro</i>	---
	<ul style="list-style-type: none"> - Carico e scarico con mezzi meccanici 	€ 250/ <i>Sinistro</i>	---
	<ul style="list-style-type: none"> - Atti dolosi di <i>Terzi</i> - Danni agli utensili/attrezzi professionali trasportati: fino a un massimo di € 1.000/<i>Sinistro</i> 	€ 500/ <i>Sinistro</i>	10%

Corpi Veicoli Terrestri

Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
<p>Opzione tariffaria CVT "Riparazione Diretta" (solo per autocarri con p.c.p.c. fino a 35 q.li esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spese riparazione del <i>Veicolo</i> a carico della <i>Società</i> con obbligo di riparazione presso centri di autoriparazione <i>UnipolService</i> e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, anche presso il "Network specializzato grandine di <i>UnipolService</i>"; - nessun <i>Indennizzo</i> per garanzia Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, "<i>Formula Base</i>" e "<i>Formula Plus</i>", limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione; - € 800,00 per garanzia Eventi Naturali, "<i>Formula Base</i>" e "<i>Formula Plus</i>", limitatamente al solo evento grandine, in caso di riparazione presso un centro diverso da "<i>UnipolService</i>" o "<i>Network specializzato grandine di UnipolService</i>". 	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione <i>Franchigia</i> per la garanzia Collisione; - raddoppio <i>Franchigia</i> per la garanzia Collisione in caso di mancata riparazione o in caso di riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - eliminazione scoperti/minimi non indennizzabili per le garanzie <i>Incendio</i>, <i>Furto</i> e <i>Rapina</i>, Eventi Sociopolitici e <i>Kasko</i>; dimezzamento scoperti/minimi per la garanzia Eventi Naturali; - evento grandine della garanzia Eventi Naturali - "<i>Formula Base</i>" e "<i>Formula Plus</i>" - riparazione presso circuito "<i>UnipolService</i>" l'eventuale <i>Scoperto</i> e minimo, se pattuito in <i>Polizza</i>, viene dimezzato; riparazione presso "Network specializzato grandine di <i>UnipolService</i>", l'eventuale <i>Scoperto</i> e minimo, se pattuito in <i>Polizza</i>, viene eliminato. - ulteriore <i>Scoperto</i> del 20% per le garanzie <i>Incendio</i>, <i>Furto</i> e <i>Rapina</i>, Eventi Naturali limitatamente agli eventi diversi da "grandine", <i>Kasko</i> in caso di mancata riparazione o riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i> - ulteriore <i>Scoperto</i> del 20% per la garanzia Eventi Sociopolitici in caso di riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i>
<p>Danno Parziale</p>	<p>degrado d'uso 10%/anno per le parti meccaniche fino ad un massimo del 50%</p>	<p>quelle previste per la garanzia interessata dal <i>Sinistro</i>.</p>	<p>quelli previsti per la garanzia interessata dal <i>Sinistro</i>.</p>

Art. 4.1 - ASSISTENZA STRADALE

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Rischio assicurato

La Società fornisce all'Assicurato una o più delle Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà a causa di uno degli eventi previsti, secondo i limiti e le regole indicate.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale operativa, che:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e, se la Polizza include anche la tecnologia Unibox, e se questo è installato, a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo Unibox stesso;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.

La Centrale operativa:

- eroga esclusivamente le Prestazioni necessarie e funzionali ad affrontare le situazioni di difficoltà;
- non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Il Contraente può scegliere la formula dell'Assistenza Standard o dell'Assistenza Completa.

Art. 4.1.2 - ASSISTENZA STANDARD

(Valida solo per autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoVeicolo ad uso speciale, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore (batteria) scarico, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

1. Officina Mobile

invia presso il Luogo dell'assistenza personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare lo pneumatico;

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

2. Trasporto Veicolo ed Assicurati

trasporta il Veicolo e gli Assicurati:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
- b) se si rende necessario per esigenze operative su richiesta dell'Assicurato (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera):
 - al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
 - presso l'Abitazione o la sede legale/operativa, dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo di € 700,00 per evento;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il *Luogo dell'assistenza*;
- il costo del trasporto degli Assicurati;

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi:

- del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza chilometrica²⁰, relativa al superamento del limite dei 25 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (ad esempio: condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo).

L'importo dovuto dall'Assicurato, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

20 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal *Luogo dell'assistenza* e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'abitazione si trova a 40 km dal *Luogo dell'assistenza*, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 30 km: $40 - 25 = 15$ km in andata cui bisogna aggiungere 15 km relativi al percorso di ritorno.

?

3. Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 700,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a *Terzi* a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il *Veicolo* ha subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

4. Presidio merce

invia sul *Luogo dell'assistenza* personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;

5. Ricerca pezzi di ricambio

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'estero.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'*Assicurato* deve dare garanzia del loro pagamento;

6. Pernottamento

organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dall'*Abitazione*.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

7. Autoveicolo sostitutivo

se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'*Assicurato* in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li. L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'*Assicurato* richiede il noleggio entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal temario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 3 giorni consecutivi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non è prestata per i rimorchi;

8. Taxi

mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria Abitazione, eccetera.

La Società tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa Prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli Assicurati effettuato in occasione del trasporto del Veicolo, secondo quanto previsto al precedente punto 2;

9. Viaggio verso Veicolo

organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo se lo stesso:

- è stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- è stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, ed è in condizioni di circolare.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo.

Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l'Assicurato:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche propedeutiche al trasporto;

10. Disbrigo pratiche all'estero

supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l'evento si verifica all'estero.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria;

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa R.C.A. da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

11. Viaggio verso Destinazione (dovuto da sequestro Veicolo)

organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione o alla sede legale o operativa della ditta.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere. Se la *Prestazione* viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un autoveicolo sostitutivo, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non è prestata per i rimorchi.

12. Noleggio

provvede al noleggio di un autoveicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li..

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del *Veicolo* e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

13. Comunicazione con Autorità locali

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

14. Anticipo Cauzione

anticipa fino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;
- € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato;
- € 2.000,00 per l'onorario di un legale.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

15. Anticipo per riparazione Veicolo

anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il *Veicolo* danneggiato.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

16. Anticipo per esigenze imprevedibili

anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di Infortunio o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

17. Consulenza medica telefonica

fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;

18. Visita medica a domicilio

organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

19. Trasporto presso Struttura sanitaria

trasporta l'Assicurato presso la *Struttura sanitaria* più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al *Luogo dell'assistenza*.

Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

20. Viaggio di un Familiare

organizza il viaggio di un Familiare presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo;**
- alle spese di albergo **fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;**

21. Anticipo per spese mediche

anticipa **fino ad un importo massimo di € 3.000,00** per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

22. Trasferimento salma

organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali rese necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 4.1.3 – ASSISTENZA COMPLETA

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, grandine (limitatamente a quanto previsto al successivo punto 2), nevicata, accumulatore (batteria) scarico, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

1. Officina Mobile

invia presso il *Luogo dell'assistenza* personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare lo pneumatico.

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non opera se il *Veicolo* ha subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

2. Trasporto Veicolo ed Assicurati

trasporta il *Veicolo* e gli *Assicurati*:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del *Veicolo* più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
- b) ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato;
- c) se si rende necessario per esigenze operative su richiesta dell'Assicurato (ad esempio: interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale, eccetera):

- al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
- presso l'*Abitazione* o la sede legale/operativa, dell'*Assicurato*.

Limitatamente al solo "*Trasporto Veicolo e Assicurati*" di cui al presente articolo, a parziale deroga dell'Art. 4.1.6, la *Prestazione* viene erogata anche se il *Veicolo* è reso indisponibile o inutilizzabile (non in grado di circolare in sicurezza) in conseguenza dell'evento grandine.

Tale estensione non opera per l'autoveicolo sostitutivo.

La *Società* tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo di € 2.000,00 per evento per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li ed € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li;
- i costi relativi ai primi 35 km per il trasporto del *Veicolo*;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il *Luogo dell'assistenza*;
- il costo del trasporto degli *Assicurati*;

Sono esclusi e restano a carico dell'*Assicurato* i costi:

- del trasporto degli *Assicurati* presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza chilometrica²¹, relativa al superamento del limite dei 35 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (ad esempio: condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del *Veicolo*).

L'importo dovuto dall'*Assicurato*, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

3. Recupero dalla sede stradale

rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

21 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'abitazione si trova a 60 km dal luogo dell'assistenza, l'*Assicurato* deve pagare l'eccedenza relativa a 50 km: $60 - 35 = 25$ km in andata cui bisogna aggiungere 25 km relativi al percorso di ritorno.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a Terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

4. Presidio merce

invia sul Luogo dell'assistenza personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;

5. Ricerca pezzi di ricambio

ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il Luogo dell'assistenza, quando il Veicolo si trovi all'estero.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

6. Pernottamento

organizza il pernottamento degli Assicurati presso una struttura alberghiera, per attendere che il Veicolo venga riparato o per il tempo necessario alla Centrale operativa per erogare le ulteriori Prestazioni, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

7. Viaggio verso Destinazione

organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione o alla sede legale o operativa della ditta.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa ed in relazione alla tratta da percorrere. Se la Prestazione viene erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un autoveicolo sostitutivo, la Società tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non è prestata per i rimorchi.

8. Autoveicolo sostitutivo

se la Centrale operativa lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'Assicurato in Italia un autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li. L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richiede il noleggio entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del *Veicolo* ritrovato, in caso di *Furto* totale o *Rapina* del *Veicolo*;
- 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non è prestata per i rimorchi;

9. Taxi

mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria *Abitazione*, eccetera.

La *Società* tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa *Prestazione* non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli *Assicurati* effettuato in occasione del trasporto del *Veicolo*, secondo quanto previsto al precedente punto 2;

10. Viaggio verso Veicolo

organizza il viaggio dell'*Assicurato* o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il *Veicolo* se lo stesso:

- è stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- è stato ritrovato dopo un *Furto* o una *Rapina*, entro 1 anno dalla data di denuncia del *Furto* o della *Rapina*, e sia in condizioni di circolare.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* e in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo.

Le *Prestazioni* potranno essere erogate dopo che l'*Assicurato*:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il *Veicolo* si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche propedeutiche al trasporto;

11. Demolizione del Veicolo

organizza, su richiesta scritta dell'*Assicurato*, la demolizione del *Veicolo* (subordinata al rilascio della delega e relativa documentazione da fornire entro 60 giorni dalla richiesta) quando l'evento si verifica in Italia. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del *Veicolo* e alla relativa demolizione presso un centro convenzionato autorizzato;

- alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La garanzia non opera se il *Veicolo* ha subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada) ed in assenza di richiesta scritta, delega e relativa documentazione per la demolizione del *Veicolo* entro i tempi predetti;

12. Disbrigo pratiche all'estero

supporta l'*Assicurato* nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del *Veicolo* in loco quando l'evento si verifica all'estero.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul *Luogo dell'assistenza* della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria;

In caso di sequestro del *Veicolo* conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa R.C.A. da parte delle Autorità, sebbene il relativo *Premio* risulti regolarmente pagato dal *Contraente*, la *Società*, per il tramite della *Centrale operativa*:

13. Viaggio verso Destinazione (dovuto da sequestro *Veicolo*)

organizza il viaggio dell'*Assicurato* per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione*.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa*, in relazione alla tratta da percorrere. Se la *Prestazione* viene erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un autoveicolo sostitutivo, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

14. Noleggio

provvede al noleggio di un autoveicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li..

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del *Veicolo* e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del *Veicolo* avvenuto all'estero che coinvolga l'*Assicurato*, la *Società*, per il tramite della *Centrale operativa*:

15. Comunicazione con Autorità locali

mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

16. Anticipo Cauzione

anticipa fino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;

- € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato;
- € 2.000,00 per l'onorario di un legale.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

17. Anticipo per riparazione Veicolo

anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

18. Anticipo per esigenze imprevedibili

anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della stessa, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

19. Consulenza medica telefonica

fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;

20. Visita medica a domicilio

organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

21. Trasporto presso Struttura sanitaria

trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in

- relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

22. Trasferimento presso Struttura sanitaria

trasferisce l'Assicurato presso la *Struttura sanitaria* più vicina alla sua *Abitazione*, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua *Abitazione*.

Se necessario, a giudizio della *Centrale operativa*, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul *Luogo dell'assistenza*.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento;

23. Viaggio di un Familiare

organizza il viaggio di un *Familiare* presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato;

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autoveicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

24. Anticipo per spese mediche

anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

25. Trasferimento salma

organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 4.1.4 – Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*;
2. la *Società* non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art. 4.1.5 delle Condizioni di assicurazione;
3. la *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'*Assicurato* e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* un autoveicolo sostitutivo, nei limiti previsti nelle singole formule, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie R.C.A., *Incendio, Furto e Rapina e Kasko*, a esclusione delle relative *Franchigie* e dei relativi *Scoperti*, come anche di eventuali e ulteriori coperture assicurative;
- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione dell'autoveicolo sostitutivo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il *Veicolo* è stato consegnato all'*Assicurato*;
- le dotazioni di cui TUTTI gli autoveicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'*Assicurato* (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci, eccetera), come anche ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

Inoltre, il centro di noleggio che fornisce l'autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato*. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla *Società* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'*Assicurato* dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla *Struttura organizzativa*.

La *Prestazione* non opera:

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
 - se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate;
8. le *Prestazioni* che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla *Centrale operativa* preventivo consenso scritto;
 9. le *Prestazioni* che richiedono l'accesso all'*Abitazione* sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
 10. le *Prestazioni* non sono erogate per quei veicoli che superano i limiti di sagoma e di peso quali i trasporti eccezionali, in quanto non rispettano le condizioni normative definite dall'Art. 61 del Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dalla Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche dei veicoli stradali;
 11. la *Società*, in specifici casi - ove non previste diverse indicazioni da parte della Autorità competenti - provvede ad erogare le *Prestazioni* di aiuto fermo il rispetto dei tempi necessari e funzionali alla *Struttura organizzativa* per affrontare e gestire le situazioni di difficoltà.

Art. 4.1.5 - Pagamento delle Prestazioni

La *Società* sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione* gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* o alla *Società*, nel caso in cui li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di pagare l'eccedenza, la *Società* eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

La *Società* rimborsa all'Assicurato, nei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*, i costi sostenuti, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la *Centrale operativa* lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;
- l'intervento è stato disposto da Autorità pubblica;
- è stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la *Prestazione* deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, l'Assicurato deve inviare all'Agenzia/Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto una dichiarazione scritta in cui specifica il motivo che gli ha impedito di contattare la *Struttura organizzativa*, allegando alla stessa:

- in caso di preventiva autorizzazione della *Centrale operativa*, il numero di dossier che gli è stato comunicato;
- in caso di intervento disposto dall'Autorità, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto su richiesta dell'Autorità stessa;
- in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di ricovero;
- i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, eccetera), in copia originale se richiesto.

Se la *Società* verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'*Assicurato* le spese che egli ha sostenuto. Il rimborso viene disposto, nei limiti previsti dalle singole *Prestazioni*, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Cosa NON Assicura

Art. 4.1.6 - Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo e/o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, come anche di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- dell'evento grandine, salvo quanto diversamente previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Se detta patente non viene rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*;
- di *Veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (Art. 142 Nuovo Codice della Strada).

Inoltre, le *Prestazioni* non vengono erogate in caso di:

- impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali (ad esempio: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche);
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'*Abitazione* (ad esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione*);
- assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'*Assicurato*.

Art. 4.1.7 - Diritto di Rivalsa

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente liquidate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita compiuta dall'*Assicurato*.

Dove vale la copertura

Art. 4.1.8 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione "Assistenza Stradale"* opera, salvo quanto indicato per le singole *Prestazioni*, quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione Europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.

La copertura per i paesi dell'Azerbaigian, di Cipro e della Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Che obblighi ho

Art. 4.1.9 - Obblighi dell'*Assicurato*

Al momento della richiesta di assistenza, l'*Assicurato* deve fornire alla *Struttura organizzativa*:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla *Prestazione* (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del *Veicolo*, eccetera);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le *Prestazioni* da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul *Veicolo*, eventuale cartella clinica, eccetera).

L'inadempimento da parte dell'*Assicurato*, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* salvo quanto previsto dall'Art. 4.1.5 delle Condizioni di *assicurazione*.

Si precisa che in funzione di quanto previsto all'Art. 4.1.5 delle Condizioni di *assicurazione*, nei casi in cui ricorrano le condizioni per la richiesta di rimborso alla *Società*, quest'ultima, in riferimento all'Art. 4.1.6 delle Condizioni di *assicurazione*, ha il diritto di richiedere all'*Assicurato* un'autodichiarazione che certifichi se sia stata comminata o meno una sanzione da parte dell'Autorità competente. In caso di accertata dichiarazione mendace, falsa o reticenza l'importo delle *Prestazioni* eventualmente liquidate verrà addebitato all'*Assicurato*.

Come personalizzare

Art. 4.1.10 – ASSISTENZA EXTRA RIMORCHIO

La Società, se:

- il *Veicolo* indicato in *Polizza* è regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al *Documento Unico* ed alle disposizioni vigenti,

e

- in *Polizza* è richiamata la garanzia Assistenza nella formula “Standard” o “Completa”

estende pari formula di Assistenza anche al rimorchio purché in circolazione e regolarmente trainato dal *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Art. 4.1.11 - ASSISTENZA “PLUS”

In caso di *Infortunio* o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che abbiano colpito l'*Assicurato*, malore che si sia manifestato durante la circolazione del *Veicolo* o in conseguenza della stessa, che abbiano comportato il ricovero dell'*Assicurato* presso una *Struttura sanitaria*, la Società, per il tramite della *Centrale operativa*:

1. invia presso l'*Abitazione* personale idoneo per:

- il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
- l'assistenza ai *Familiari* non autosufficienti di cui l'*Assicurato* si occupa abitualmente;
- l'assistenza ai *Familiari* minori di 15 anni di cui l'*Assicurato* si occupa abitualmente;
- il recapito di medicinali;
- il recapito di beni di prima necessità;
- l'assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell'*Assicurato*.

La Società tiene a proprio carico i costi:

- fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre € 600,00 per evento;
- relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.

Sono esclusi e restano a totale carico dell'*Assicurato* i costi dei medicinali e dei beni acquistati. L'erogazione delle *Prestazioni* potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero;

2. invia presso l'*Abitazione* personale abilitato all'erogazione delle *Prestazioni sanitarie* che sono state prescritte all'*Assicurato*, a seguito di traumi o fratture.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al terapeuta della riabilitazione;
- al personale infermieristico,

fino ad un massimo di € 500,00, per professionista inviato, per evento.

L'erogazione delle Prestazioni è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe medica, il cui parere è vincolante per la Centrale operativa e per l'Assicurato e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero.

In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell'Abitazione, che si trovavano all'interno del Veicolo, la Società, per il tramite della Centrale operativa:

3. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:
 - garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
 - presidiare i locali soggetti al rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i costi:

- del diritto d'uscita e della manodopera di fabbri, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
- del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.

Art. 4.2 - ASSISTENZA PSICOLOGICA

(Garanzia riservata agli aventi diritto a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/Punto Vendita).

Cosa assicura

Art. 4.2.1 - Rischio assicurato

La garanzia è prestata per le conseguenze di Incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'Incidente, con le modalità descritte ai punti a), b) e c) dell'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione.

Come assicura

Art. 4.2.2 - Prestazioni sanitarie

a) Incidente stradale con decesso

Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale decede una persona, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, oppure presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con UniSalute, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'Incidente, potrà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'Incidente.

b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata

Se il conducente del Veicolo assicurato resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale egli stesso o un componente del suo Nucleo familiare riportano Lesioni fisiche gravi, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute per valutare le condizioni psichiche dell'Assicurato ed eventualmente anche quelle dei suoi Familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi Familiari assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della Società. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'Incidente stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'Incidente stesso.

c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona non Assicurata

Se il conducente del Veicolo resta coinvolto in un Incidente stradale nel quale una persona che non appartiene al suo Nucleo Familiare riporta una Lesione fisica grave, la Centrale operativa di UniSalute provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua Abitazione, o presso la Struttura sanitaria dove si trova ricoverato, uno Psicoterapeuta specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con UniSalute stessa. In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la Centrale operativa di UniSalute provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli Psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di Psicoterapeuta convenzionato con UniSalute.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della Società, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le 15 sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo Psicoterapeuta che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'Assicurato non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'Incidente stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'Incidente stesso.

Cosa NON assicura

Art. 4.2.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera per:

- atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
- dolo dell'Assicurato.

Dove vale la copertura

Art. 4.2.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione "Assistenza Psicologica" vale per il territorio della Repubblica Italiana.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Officina Mobile	Assistenza Standard/Completa: costi di uscita/manodopera del personale
	Recupero dalla sede stradale	Assistenza Standard: € 700 per <i>Sinistro</i> ; Assistenza Completa: - € 2.000 per <i>Sinistro</i> per <i>Veicoli</i> peso complessivo pieno carico non superiore a 35 q.li; - fino a € 3.000 per <i>Sinistro</i> per <i>Veicoli</i> peso complessivo pieno carico superiore a 35 q.li;
	Trasporto <i>Veicolo</i> ed <i>Assicurati</i>	Assistenza Standard: fino al punto di riparazione convenzionato con la Società o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del <i>Veicolo</i> più vicino al <i>Luogo dell'assistenza</i> entro il limite di 25 km dal <i>Luogo dell'assistenza</i> ; Assistenza Completa: fino al punto riparazione convenzionato con la Società o altro punto riparazione autorizzato della casa costruttrice del <i>Veicolo</i> più vicino al <i>Luogo dell'assistenza</i> o ad un altro punto di riparazione indicato dall' <i>Assicurato</i> , entro il limite di 35 km dal <i>Luogo dell'assistenza</i> .
	Trasporto e custodia <i>Veicolo</i>	Assistenza Standard: fino a € 700 per <i>Sinistro</i> ; Assistenza Completa: fino a € 3.000 per <i>Sinistro</i> .
	Presidio merce	Assistenza Standard/Completa: fino a € 600 per <i>Sinistro</i> .
	Autoveicolo sostitutivo	Assistenza Standard: in tutti i casi fino a 3 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive o in caso di <i>Furto</i> totale o <i>Rapina</i> . Assistenza Completa: - fino a 7 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di <i>Furto</i> totale o <i>Rapina</i> .
	Ricerca pezzi di ricambio	Assistenza Standard/Completa: costi ricerca e spedizione

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Pernottamento	Assistenza Standard/Completa: 3 notti fino a € 500 per <i>Sinistro</i> se luogo assistenza ad oltre 50 Km dall' <i>Abitazione</i>
	Viaggio verso <i>Destinazione</i>	Assistenza Completa: costi mezzi di trasporto più idonei rispetto alla tratta da percorrere
	Taxi	Assistenza Standard/Completa: fino a € 50 per <i>Sinistro</i> ;
	Viaggio verso <i>Veicolo</i>	Assistenza Standard/Completa: <i>Veicolo</i> inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all'estero o ritrovato dopo <i>Furto</i> entro 1 anno dalla denuncia - costi viaggio di andata.
	Demolizione del <i>Veicolo</i>	Assistenza Completa: - trasporto e demolizione del <i>Veicolo</i> fino al centro di demolizione convenzionato autorizzato; - spese cancellazione dal P.R.A.
	Disbrigo pratiche all'estero	Assistenza Standard/Completa: costi per il rilascio della documentazione
	Viaggio verso <i>Destinazione</i> (dovuto da sequestro <i>Veicolo</i>)	Assistenza Standard /Completa: fino a € 250 per <i>Sinistro</i>
	Noleggio	Assistenza Standard /Completa: fino a 3 giorni consecutivi
	Comunicazione con Autorità locali	Assistenza Standard /Completa: fino a 10 ore anche non consecutive e fino a € 600 per <i>Sinistro</i>
	Anticipo Cauzione	Assistenza Standard /Completa: - € 5.000 per cauzione civile per <i>Sinistro</i> ; - € 6.000 per cauzione penale per <i>Sinistro</i> ; - € 2.000 per cauzione legale per <i>Sinistro</i> ;
	Anticipo per riparazione <i>Veicolo</i>	Assistenza Standard /Completa: € 1.500 per <i>Sinistro</i>
	Anticipo per esigenze imprevedibili	Assistenza Standard /Completa: € 500 per <i>Sinistro</i>
	Consulenza medica telefonica	Assistenza Standard /Completa: costi della consulenza
	Visita medica a domicilio	Assistenza Standard /Completa: onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	Trasporto presso <i>Struttura sanitaria</i>	Assistenza Standard /Completa: costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	Trasferimento presso <i>Struttura sanitaria</i>	Assistenza Standard /Completa: costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	Viaggio di un <i>Familiare</i>	Assistenza Standard /Completa: - costi per viaggio di andata e ritorno; - spese di albergo fino a € 250 per <i>Sinistro</i> .
	Anticipo per spese mediche	Assistenza Standard /Completa: € 3.000 per <i>Sinistro</i>
	Trasferimento salma	Assistenza Standard /Completa: - trasporto della salma; - feretro per il trasporto fino a € 1.500 per <i>Sinistro</i> ; - oneri burocratici/legali.
Assistenza Plus	Invio personale idoneo presso <i>Abitazione</i>	- fino a 20 ore anche non consecutive e fino a € 600 per <i>Sinistro</i> ; - recapito medicinali e beni di prima necessità fino a 7 giorni per <i>Sinistro</i> .
	Invio personale abilitato presso <i>Abitazione</i>	fino a € 500 per professionista inviato e per <i>Sinistro</i> .
	Invio personale idoneo per ripristino serramenti e presidio locali presso <i>Abitazione</i>	- costi uscita e manodopera artigiani fino a € 200 per <i>Sinistro</i> ; - costi personale di vigilanza fino a € 200 per <i>Sinistro</i> .
Assistenza Psicologica	Invio <i>Psicoterapeuta</i> per <i>Incidente</i> stradale con decesso	fino a 180 giorni
	Invio <i>Psicoterapeuta</i> per <i>Incidente</i> stradale con danno grave a persona assicurata	fino a 1 anno
	Invio <i>Psicoterapeuta</i> per <i>Incidente</i> stradale con danno grave a persona non assicurata	fino a 15 sedute

Cosa assicura

Art. 5.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, gli Infortuni che l'Assicurato²² subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione;
- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- h) a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all'Art. 5.1 delle Condizioni di assicurazione, ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle

²² Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?

La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida del Veicolo assicurato.



seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali Assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 5.2 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'Indennizzo spettante per *Invalidità permanente*.

Tuttavia, se l'Indennizzo per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'Indennizzo già pagato all'*Assicurato* per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di Indennizzo spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato comatoso irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'autorità medico-ospedaliera competente, la Società corrisponderà l'Indennizzo previsto per il caso *Morte*, secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un Indennizzo così calcolato sulla Somma assicurata:

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell'Indennizzo
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla Somma assicurata
dal 50% al 95%	Somma assicurata
superiore al 95%	doppio della Somma assicurata

La garanzia è prestata anche se l'*Invalità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

Cosa NON assicura

Art. 5.3 - Esclusioni

La garanzia non opera per gli *Infortuni* determinati da:

- guida del *Veicolo* se l'*Assicurato* non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui risultando in possesso di idonea patente scaduta quest'ultima venga rinnovata prima della definizione del *Sinistro*, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del *Sinistro*;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di *Veicoli* in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- *Ebbrezza alcolica*, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'*Assicurato* che ha determinato e subito l'*Infortunio* in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1 delle Condizioni di assicurazione;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da *Infortunio* indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'*Assicurato* direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Dove vale la copertura

Art. 5.4 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione "Infortuni del Conducente"* vale in tutto il mondo. Relativamente alle *Prestazioni sanitarie* di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione "*Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute*", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Come personalizzare

Art. 5.5 - *Infortuni "Plus"* (Garanzie aggiuntive della sezione *Infortuni del Conducente* valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)

C) Rimborso spese mediche da *Infortunio*

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società

assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie”, del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’*Infortunio* e sostenute **non oltre 2 anni dalla data del Sinistro per:**

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, **le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della Somma assicurata;**
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’*Infortunio*, **entro il limite del 50% della Somma assicurata;**
- le rette di degenza;
- l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, **limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;**
- il trasporto dell’*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’*Istituto di cura*, **entro il limite del 50% della Somma assicurata.**

C.1) Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie

Per l’attivazione della garanzia **è necessaria la prescrizione medica** contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la *Prestazione* stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) **debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.**

Le *Prestazioni* sono erogate, a scelta dell’*Assicurato*, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute²³

Nel caso di ricorso a *Strutture convenzionate UniSalute* la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità

23 Cos’è UniSalute?

UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

I vantaggi nel rivolgersi a UniSalute sono molteplici e utili:

- nessun esborso a carico perché *UniSalute* provvede a pagare direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull’*Indennizzo* dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere le Prestazioni sanitarie e godere di tutti vantaggi offerti da UniSalute, occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione “Riferimenti utili”)

assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Per le *Prestazioni sanitarie* di cui al punto C) "*Rimborso spese mediche da Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'*Istituto di cura*, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con *UniSalute* l'*Assicurato* potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad *UniSalute* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Qualora l'*Assicurato* si avvalga delle *Prestazioni sanitarie* erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), *UniSalute* rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'*Assicurato* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza*, ma senza applicazione di *Franchigie*.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la *Somma assicurata* indicata in *Polizza* deve intendersi unica per le *Prestazioni* indicate alle lettere a), b) e c).

D) Diarie da Infortunio

D.1) Indennità per ricovero

In caso di ricovero in *Istituto di cura*, anche in regime di day hospital, reso necessario da *Infortunio*, la *Società* a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista in *Polizza* per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni *Infortunio*.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'*Istituto di cura* siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di *Infortunio*, occorso all'*Assicurato* fuori dai confini della Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un *Istituto di cura* del luogo, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per Immobilizzazione

In caso di *Infortunio* che ha determinato una *Immobilizzazione*, la *Società* corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati **sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici)**, e purché prescritti:

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da *Struttura sanitaria*;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'*Istituto di cura*.

La liquidazione dell'indennità per *Immobilizzazione* verrà riconosciuta per ogni giorno di *Immobilizzazione* sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per *Infortunio*.

Art. 5.6 - Infortuni del Conducente "Formula Compact"²⁴

(clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del Conducente* opera limitatamente ai casi di *Morte* ed *Invalità permanente* e dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

24 Qual è la differenza fra la "Formula Compact" e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale?



Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia "Infortuni del Conducente" acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la "Formula Compact" assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la "Formula Compact" non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive "Rimborso spese mediche" e "Diarie".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Infortuni del Conducente		
	Limiti e sottolimiti di <i>Indennizzo</i>	<i>Franchigie e Scoperti</i>
Morte	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i>	-
Stato comatoso irreversibile	<i>Somma assicurata</i> per <i>Morte</i>	-
Invalidità permanente	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i>	-
Rischio eventi naturali catastrofici	<i>Indennizzo</i> pari al 50% dei capitali <i>Assicurati</i> per <i>Morte</i> e <i>Invalidità permanente</i>	<i>Franchigia</i> 10% Nessuna <i>Franchigia</i> per <i>Invalidità permanente</i> accertata superiore al 50%
Rimborso spese mediche	<p><i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'<i>Infortunio</i>: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • trasporto dell'<i>Assicurato</i> con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna <i>Franchigia</i> in caso di utilizzo di <i>Strutture convenzionate</i> con <i>UniSalute</i> - salvo che per le <i>Prestazioni</i> relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'<i>Assicurato</i> con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della <i>Franchigia</i> di € 50,00 per ogni <i>Infortunio</i> - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; • <i>Franchigia</i> assoluta di € 50,00 per ogni <i>Infortunio</i> in caso di <i>Prestazioni</i> in strutture sanitarie non convenzionate con <i>UniSalute</i>.
Indennità per ricovero	<p>RICOVERO</p> <p><i>Somme Assicurate</i> indicate in <i>Polizza</i></p> <p>In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennità indicata in <i>Polizza</i></p> <p>Massimo 365 giorni per ogni <i>Infortunio</i>.</p> <p>In caso di ricovero all'estero, indennità giornaliera maggiorata del 50%</p>	-
Indennità per Immobilizzazione	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i> Massimo 60 giorni per ogni <i>Infortunio</i>	-

Cosa assicura

Art. 6.1 - Rischio Assicurato ²⁵

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "*Risarcimento Diretto*" (articolo 149 del *Codice*), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria Compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile.
 - a.2) L'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del *Codice*, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone, avvenuti all'estero.

Con riferimento ai punti a.1) e a.2), per la sola Tutela Legale "PLUS", la garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza alcolica e purché non vi sia responsabilità dell'Assicurato nella causazione del sinistro.

- a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del *Codice*).

La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;

25 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente stradale*, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente grave* (*Delitto colposo*; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del Veicolo in seguito ad un *Incidente grave* con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente stradale grave* (vedi lettera f);
- quando, lavata l'auto presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera h).

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad *Incidente* stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente* stradale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La *Prestazione* opera in deroga dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *Incidente* stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'*Assicurazione* di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente* stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un *Incidente* stradale. La *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale*, attraverso il legale nominato ai sensi dell'Art. 8,5,1 delle Condizioni di assicurazione, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'*Assicurato* deve far pervenire alla *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo Assicurato* per la Responsabilità Civile verso Autoveicoli.²⁶ La garanzia opera esclusivamente qualora la mancata copertura assicurativa del *Veicolo* indicato in *Polizza* risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

26 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del *Veicolo*, pena una sanzione che, è bene ricordare, non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.

?

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il *Veicolo* risulta regolarmente Assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del *Veicolo*.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo Assicurato*.
- l) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni per fatti illeciti di Terzi e la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono il *Contraente*, il coniuge o il partner convivente del *Contraente* e i componenti del suo nucleo familiare presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato.

La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli Assicurati alla guida di monopattini elettrici.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i), la *Prestazione* viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

Nel caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* la *Prestazione* opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un *Organismo di mediazione* o mediante convenzione di negoziazione assistita;²⁷
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'*Organismo di mediazione* costituito da

27 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di Negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo professionale forense.

?

un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle Prestazioni garantite: Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

- i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale.
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4);
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5);
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;²⁸
- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

28 Cosa sono le spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.

- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di contestazione per guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il Veicolo non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di Ebbrezza alcolica;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- p) per le vertenze contrattuali con la Società.
- q) nel caso di guida di monopattini elettrici.

Dove vale la copertura

Art. 6.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera, della Bosnia Erzegovina e del Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele e Ucraina.

La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.

Come assicura

Art. 6.4 - Insorgenza del Caso assicurativo

1. Per insorgenza del Caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al Risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della *Polizza*, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità della *Polizza*, per tutte le altre *Prestazioni* garantite.

Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela Legale riferita allo stesso *Veicolo*, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le *Prestazioni* già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove *Prestazioni* inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza della *Polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *Polizza* anziché dalla cessazione della *Polizza* precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la *Rescissione*, *Risoluzione* o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei *Contraenti* nel momento della stipulazione dell'*Assicurazione*. Tale disposizione non si intende operante per tutte le *Polizze* emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Tutela Legale "Plus"

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*)

Art. 6.5.1 - Limite massimo per *Sinistro*

La *Società*, applicando le condizioni dell'Art. 6.1 delle Condizioni di assicurazione, eleva il limite massimo di *Rimborso* per *Sinistro* ad € 50.000,00 -o a € 100.000 a seconda di quanto pattuito in

Polizza- senza limite di denunce per anno assicurativo.

Nel caso di *Sinistri* avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale per il quale è valida l'*Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria*, le garanzie della Tutela Legale "Plus" operano con il limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro*.

Art. 6.5.2 - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da *Veicolo* non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la *Società* garantisce entro il limite massimo *Assicurato* convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subiti dal conducente del *Veicolo Assicurato* nei confronti dell'impresa designata dall'*IVASS* per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 2 mesi dalla data di accadimento del fatto e la *Società* terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.

Art. 6.5.3 - Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie

La garanzia opera per ricorrere avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito a:

- violazione al Codice della Strada, se di importo superiore a € 100,00 purché il ricorso venga accolto;
- circolazione non autorizzata del *Veicolo Assicurato* nel caso di *Furto* oppure di *Furto* o clonazione della targa.

Art. 6.5.4 Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente

La garanzia è operante solo nel caso dell'accoglimento del ricorso.

Art. 6.5.5 Ricorso contro le sanzioni della perdita di punti e di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida a seguito di Furto del Veicolo e Furto o clonazione della targa del Veicolo.

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere avverso la sanzione della perdita dei punti o la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:

- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del *Veicolo* in caso di *Furto*;
- irrogata in seguito a clonazione o *Furto* della targa del *Veicolo*.

Su richiesta dell'*Assicurato*, il legale incaricato provvederà alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire al legale incaricato il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Tutela Legale		
Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>
	pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di "Risarcimento Diretto"	fino a € 40.000/ <i>Sinistro</i>
	ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro <i>Veicolo</i> per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA	fino a € 1.000/ <i>Sinistro</i>
Tutela Legale Plus	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 50.000,00 o a € 100.000,00/ <i>Sinistro</i> , a seconda di quanto pattuito in <i>Polizza</i>
	spese per risarcimento ed investigazione per <i>Sinistro</i> da atto di pirateria stradale	fino a € 5.000/ <i>Sinistro</i>
	sinistri avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale in cui è valida l' <i>Assicurazione</i> della Responsabilità Civile obbligatoria	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>

Art. 7.1 SCATOLA NERA ²⁹

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il dispositivo elettronico denominato “*Scatola Nera*”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- la “*Scatola Nera*” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “*Contatore Satellitare*” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo Assicurato*
 - della *Scatola Nera*, concessa in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del *Contatore Satellitare* di proprietà del *Contraente* o dell'istestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della *Scatola Nera*;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del *Veicolo*.

29 Quali servizi ho a disposizione montando la Scatola Nera?

I servizi offerti dal montaggio della Scatola Nera riguardano la registrazione di eventuali incidenti stradali ai cui dati è possibile accedere, rivolgendosi al Servizio Clienti del Provider Telematico, in caso di sinistro (ad esempio con dinamica controversa) così come in caso di sanzioni comminate dalle Autorità.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

Art. 7.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi su autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, I comma, lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7.1.2 - Dispositivi in comodato

Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla Società, si impegna a:
1. fare installare ed attivare la *Scatola Nera* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico* o con altra Società terza appositamente delegata alla gestione di questa attività, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. informare la Società e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 5. trasferire la *Scatola Nera*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo Assicurato* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 6. fare disinstallare la *Scatola Nera*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo Assicurato* o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero della *Scatola Nera* presso l'installatore stesso;
 7. recarsi da un installatore convenzionato in caso anomalia della *Scatola Nera*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 8. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione della *Scatola Nera* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi

con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione della *Scatola Nera dal Veicolo Assicurato*, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;

9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento della *Scatola Nera*:

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*

o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla *Scatola Nera* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione della *Scatola Nera* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della *Scatola Nera* e la consegna a *Terzi* del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).

c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio della *Scatola Nera*.

d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dalla *Scatola Nera*.

e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 5:

a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, per l'intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, con il massimo di € 5.000,00;

2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 9:

i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;

3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) e 8 oltre che nel caso di di

risoluzione, da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio R.C.A.* applicato con la *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza la *Scatola Nera*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La risoluzione del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 5 e 7 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle *Strutture convenzionate* ed abilitate all'installazione della *Scatola Nera*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione della *Scatola Nera* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo della medesima dovranno essere effettuate, senza costi, presso le *Strutture convenzionate* ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

Art. 7.1.3 - Dispositivi di proprietà³⁰ Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 5. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del

30 Ho già la "Scatola Nera" montata sul Veicolo. Posso avere lo sconto sulla garanzia RC Auto?

Se la "Scatola Nera", o un dispositivo analogo, è di proprietà del Cliente si può comunque beneficiare delle riduzioni di Premio RC auto offerte dalla Compagnia. L'importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto, ed in corso di validità, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico.

Veicolo e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla *Società* per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);
 8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a *Terzi* del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 5
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della

conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;

- 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8:
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) oltre che nel caso di risoluzione da parte del *Contraente/ Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*: al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio R.C.A.* applicato con il Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La risoluzione da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*, come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 7 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) della precedente lettera a), comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Art. 7.2 UNIBOX ³¹

Premessa

La *Società* ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato *Unibox SuperEasy, SuperEasy Più, Full, Voice e Safe*, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;

31 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

Le offerte **Unibox (Full, Voice e Safe)** prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza a bordo del Veicolo, rilevando l'Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del Veicolo. I dispositivi **Voice e Safe**, ad esempio, prevedono la possibilità di comunicare direttamente con la Centrale operativa di Assistenza grazie al vivavoce, il dispositivo **Safe** - in più - può consentire di allertare la rete dei servizi pubblici di emergenza. La scelta di abbinare il dispositivo **Full** o **Voice** o **Safe** con le garanzie **Incendio e Furto/Rapina** consente di attivare il servizio di ricerca del Veicolo in caso di Furto. Questi i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda. Inoltre, l'installazione di **Unibox**, rilevando alcuni dati relativi all'utilizzo del Veicolo (tempo di percorrenza annua) permette di usufruire sia di importanti agevolazioni di Premio sulla Polizza Auto (tariffa "A Tempo" per la garanzia RC Auto, Incendio, Furto/Rapina) sia di poter accedere ai dati relativi ad un incidente stradale, ad esempio in caso in caso di dinamiche controverse, o di sanzioni comminate dalle Autorità.

- “Unibox” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “Contatore Satellitare” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo Assicurato*:
 - di *Unibox SuperEasy, SuperEasy Più, Full, Voice e Safe*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell'intestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *UNIBOX*;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del *Veicolo*.

La *Società* ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

Art. 7.2.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici relativi ai dispositivi “*Unibox SuperEasy*” e “*Unibox SuperEasy Più*” sono validi su autocarri aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali. I servizi infotelematici relativi ai dispositivi “*Unibox Full*”, “*Unibox Voice*” e “*Unibox Safe*” sono validi su autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, I comma, rispettivamente definiti alle lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada.

L'attivazione delle procedure di ricerca del *Veicolo* in caso di furto, non operante per *Unibox SuperEasy*, e l'erogazione del servizio di allarme verso la *Società* di Assistenza sono garantiti unicamente se in *Polizza* sono richiamate rispettivamente le garanzie “*Furto*” ed “*Assistenza Stradale*”, salvo il caso -per quest'ultima- che non sia già prestata da altra *Società*.

Art. 7.2.2 - Unibox in comodato Condizioni di assicurazione

“Unibox SuperEasy”³² (Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, senza costi, Unibox entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto della Polizza se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita; entro 25 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto della Polizza se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale.
In alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il Provider telematico;
 2. qualora si scelga l'installazione presso un installatore convenzionato, avvisare immediatamente il Servizio Clienti del Provider telematico o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire Unibox, sul nuovo Veicolo in caso di sostituzione del Veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del Provider telematico;
 5. disinstallare Unibox o farlo disinstallare, a proprie spese, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del Veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, avvertendo tempestivamente la Società, che provvederà a darne comunicazione al Provider telematico per le operazioni di recupero di Unibox presso l'installatore stesso;

32 Posso installare autonomamente il dispositivo SuperEasy o il SuperEasy Più?

I dispositivi SuperEasy e SuperEasy Più possono essere facilmente montati in autonomia, seguendo le istruzioni riportate all'interno della confezione. Se invece si vuol richiedere l'installazione da parte di un professionista, con una piccola spesa il Cliente può rivolgersi ai tecnici convenzionati il cui elenco è accessibile sul sito internet del Provider telematico indicato nella Nota informativa precontrattuale del medesimo.

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di *Unibox*, segnalata dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione di *Unibox* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di *Unibox* dal *Veicolo* assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla *Società*;
 8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro Rca* avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a Terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1 b) della successiva lettera e).
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Società* di assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", sarà ripristinato solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d) In caso di *Sinistro R.C.A.* il *Contraente* ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da *Unibox*.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della

- conclusione nel contratto, in assenza di *Unibox*, per l'intero periodo assicurativo;
- 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo di € 5.000,00;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 9:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione, da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4. rispetto agli obblighi di cui al punto 6: la presenza di una o più anomalie del dispositivo comporta un aggravio alle ore di percorrenza rilevate, da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del *Premio* al rinnovo rispetto a quella indicata in *Polizza*.

La risoluzione da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.
- g) la sostituzione di *Unibox* con *Scatola Nera*, nel corso dell'*Assicurazione* o alla sua scadenza, comporta il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

"Unibox SuperEasy Più" (Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

Fatto salvo quanto indicato in premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. installare ed attivare direttamente, senza costi, *Unibox* entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di Effetto della *Polizza* se successiva qualora la stessa sia stata stipulata presso l'Agenzia/Punto vendita; entro 25 giorni

lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto della Polizza se successiva qualora la stessa sia stata stipulata tramite canale digitale. In alternativa a farlo installare/attivare a proprie spese da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*;

2. qualora si scelga l'installazione presso un installatore convenzionato, **avvisare immediatamente** il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, **sostenendone, in questo caso, i relativi costi** e fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione), **entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto se successiva**, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
5. disinstallare *Unibox* o farlo disinstallare, **a proprie spese**, da un installatore convenzionato (in questo caso, fissando autonomamente l'appuntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, consegnando il dispositivo in Agenzia/Punto Vendita o presso l'installatore convenzionato o altro installatore precedentemente scelto per il ritiro del dispositivo e/o per lo smontaggio, **avvertendo tempestivamente la Società**, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di *Unibox*, segnalata dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà **avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato**;
7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione di *Unibox* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento, **il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di *Unibox* dal *Veicolo Assicurato* (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fissando l'appuntamento per le operazioni di reinstallazione/attivazione) e a darne comunicazione alla Società**;
8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;

9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
10. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center Sinistri di Gruppo (per i contatti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal *Provider telematico* digitando il numero IVR dedicato), dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti *Assicurato* con la *Società* per tali rischi.
- b) **Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:**
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di Danno Totale a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione di *Unibox*;
 2. in caso di *Sinistro* (Rca, *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* che determi il danno Totale), avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a *Terzi* del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c) **Qualora la *Polizza* venga sospesa** per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Società* di assistenza, se prevista la garanzia "Assistenza Stradale", e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*. In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere, scrivendo a privacy@unipoltech.it, tutti i dati registrati da *Unibox*.
- e) **L' inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:**
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione nel contratto, in assenza di *Unibox*, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:

- un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo di € 5.000,00;
 - il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di *Danno Totale* sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo del 45%.
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 9: i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione, da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà -a seconda dei casi- annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
 4. rispetto agli obblighi di cui al punto 6: la presenza di una o più anomalie del dispositivo comporta un aggravio alle ore di percorrenza rilevate, da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del *Premio* al rinnovo rispetto a quella indicata in *Polizza*;
 5. rispetto agli obblighi di cui ai punti 9 e 10: in caso di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, che determini il *Danno Totale*, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 10, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La risoluzione da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola;

- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione;
- g) la sostituzione di *Unibox* con *Scatola Nera*, nel corso dell'*Assicurazione* o alla sua scadenza, comporta il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

“Unibox Full”, “Unibox Voice” e “Unibox Safe”

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare installare ed attivare *Unibox* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo Assicurato* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo Assicurato* o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
 6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomalia di *Unibox*, segnalata dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione di *Unibox* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di *Unibox* dal *Veicolo Assicurato*, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;
 8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 9. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”), anche negli orari di chiusura

dello Stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider telematico digitando il numero IVR dedicato), dopo il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti Assicurato con la Società per tali rischi;

10. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di Unibox:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del Veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un Incidente, un Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad Unibox o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del Provider telematico mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b. Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la Società:
 1. non applicherà eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in Polizza, in caso di Danno Totale a seguito di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita consumato dopo l'attivazione di Unibox;
 2. in caso di Sinistro (R.C.A., Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita che determini Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione di Unibox o, in caso di vendita/demolizione del Veicolo, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di Unibox e la consegna a Terzi del Veicolo stesso:
 - non effettuerà la Rivalsa prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'Indennizzo di cui al secondo alinea del punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'Indennizzo pattuiti in Polizza.
- c. Qualora la Polizza venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo proseguirà sino allo smontaggio di Unibox. L'erogazione del servizio di allarme verso la Società di assistenza e del servizio di ricerca del Veicolo saranno ripristinati solo con la riattivazione della Polizza.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d. In caso di Sinistro R.C.A. il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del Provider telematico tutti i dati registrati dall'Unibox.
- e. L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
 1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il Contraente, qualora non si sia verificato alcun Sinistro, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione di Unibox e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione nel contratto, in assenza di Unibox, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di Premio di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un Sinistro R.C.A., la Società effettuerà Rivalsa per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio

previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo di € 5.000,00;

- il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di Danno Totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo del 45%.
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 10
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) e 7 oltre che nel caso di risoluzione, da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*;
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con *Unibox* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza *Unibox*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui al punto 6: la presenza di una o più anomalie del dispositivo comporta un aggravio alle ore di percorrenza rilevate, da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del *Premio* al rinnovo rispetto a quella indicata in *Polizza*;
 5. rispetto agli obblighi di cui ai punti 9 e 10: in caso di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La risoluzione da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle *Strutture convenzionate* e abilitate all'installazione di *Unibox*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* dovranno essere effettuate senza costi presso le *Strutture convenzionate* ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

g) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione;

- h) la sostituzione di *Unibox* con *Scatola Nera*, nel corso dell'*Assicurazione* o alla sua scadenza, comporta il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Art. 7.2.3 - *Unibox* di proprietà ³³ Condizioni di assicurazione

"*Unibox Full*"

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e, qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner;
 5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di anomali del Contatore Satellitare, segnalata dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 6. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà darne comunicazione alla *Società*

33 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo *Unibox* o altro dispositivo analogo, purché compatibile con *Unibox*, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

- per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);
7. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello Stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal Provider telematico digitando il numero IVR dedicato), dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del *Veicolo* sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto a1);
 8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di Danno Totale a seguito di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. in caso di *Sinistro* (R.C.A., *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a *Terzi* del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al primo alinea del punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al secondo alinea del punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Società* di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.

- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso l'impresa al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
 - il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di Danno Totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e quello che sarebbe stato applicato sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo del 45%;
 2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 9
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto) e 6 oltre che nel caso di risoluzione, da parte del *Contraente/Contraente* cessionario del contratto con il *Provider telematico*:
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con il Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
 4. rispetto agli obblighi di cui al punto 6: la presenza di una o più anomalie del dispositivo comporta un aggravio alle ore di percorrenza rilevate, da cui potrebbe derivare una minor percentuale di riduzione del *Premio* al rinnovo rispetto a quella indicata in *Polizza*;
 5. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 9: in caso di *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita*, che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).
La risoluzione da parte del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 (solo nel caso in cui l'evento di anomalia viene certificato dall'installatore convenzionato come guasto)

della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione;
- g) la sostituzione di *Unibox* con *Scatola Nera*, nel corso dell'*Assicurazione* o alla sua scadenza, comporta il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* maturata con l'opzione "A Tempo" per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

Art. 7.3 - Spese per impossibilità di recupero di *Unibox* (garanzia sempre operante per i dispositivi *Unibox Full*, *Voice*, *SuperEasy Più*, *Safe* concessi in comodato e facoltativa per i dispositivi *SuperEasy* o *Scatola Nera*)

Se l'*Assicurato* è impossibilitato a restituire *Unibox* o la *Scatola Nera* al *Provider telematico* o alla diversa *Società* proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la *Società* si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il *Provider telematico* o la diversa *Società* proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del *Veicolo* e di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di *Incidente* e/o *Incendio*;
- b) *Furto* del solo *Unibox* o della sola *Scatola Nera*;
- c) asportazione di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di *Furto* del *Veicolo* con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di *Unibox* o della *Scatola Nera* per qualsiasi causa intervenuta.

La *Società* rimborserà inoltre all'*Assicurato* le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

- e) le riparazioni su *Unibox* o sulla *Scatola Nera* a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di *Incidente*, *Furto* o *Incendio* del *Veicolo Assicurato* o per qualsiasi causa intervenuta;
- f) l'installazione di un nuovo *Unibox* o di una nuova *Scatola Nera* sul *Veicolo* assicurato, o su altro *Veicolo*, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del *Veicolo* per il caso a);
 - la denuncia di *Furto* per il caso b);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi e) ed f).
1. il *Risarcimento* al *Provider telematico* o alla diversa *Società* proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle Condizioni generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritte dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d);
2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f).

Art. 8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 8.1.1- Denuncia di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di *Incidente - Denuncia di Sinistro*, immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 13 del Codice civile e articolo 143 del *Codice*).L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

Art. 8.1.2- Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Sinistro* rientrante nella procedura ordinaria

- **per i danni alle cose**

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, l'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il *Risarcimento* motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il modello di Constatazione amichevole di incidente è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

- **per i danni alla persona**

In caso di *Sinistri* che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* l'offerta di *Risarcimento* dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modello di Constatazione amichevole di incidente.

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a *Prestazioni* da parte degli *Assicuratori* sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La *Società* provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) "Risarcimento Diretto"³⁴

Come previsto dalla procedura di "*Risarcimento Diretto*" (di cui all'articolo 149 del *Codice* e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i *Sinistri* nei quali l'*Assicurato* ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di *Risarcimento*, dei danni subiti dal *Veicolo Assicurato* e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla *Società* anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Unipol Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di *Risarcimento* in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al *Veicolo* ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli *Assicurati*;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del *Sinistro*;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di *Polizia*;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

34 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "*Risarcimento Diretto*" è un particolare sistema di *Indennizzo* che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il *Risarcimento* alla propria *Compagnia* anziché alla *Compagnia* del responsabile.

È una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un *Incidente stradale* con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o dello Stato della Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le *Compagnie* dei conducenti devono aver aderito alla speciale *Convenzione* che regola la procedura di "*Risarcimento diretto*" (CARD).

- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione di cui all'articolo 142 del *Codice* circa la speranza o meno di *Prestazioni* da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - l'*Attestazione* medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la *Società*, tramite l'*Agenzia/Punto Vendita* ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la *Società* provvederà, per conto dell'*Impresa* del responsabile, a risarcire direttamente all'*Assicurato* i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al *Sinistro* non sia applicabile la procedura di "*Risarcimento Diretto*", la *Società* provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* e a trasmettere la documentazione ricevuta all'*Impresa* del responsabile.

- c) **Risarcimento del terzo trasportato**
 Ai sensi dell'articolo 141 del *Codice* i danni subiti dal trasportato del *Veicolo* assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla *Società* con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del *Codice*.
- d) **Riparazione Diretta**³⁵
(Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

35 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?

Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro.

Questa scelta presenta importanti vantaggi:

- sconto sulla garanzia RCAuto e ulteriore sconto di € 40,00 imponibili al rinnovo del contratto in caso di riparazione avvenuta;
- nessun esborso a carico in caso di Incidente con ragione ed eliminazione o riduzione di eventuali Franchigie o Scoperti quando l'evento coinvolge garanzie diverse dalla R.C.A. (Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.);
- elevata professionalità delle oltre 3.000 carrozzerie e autofficine UnipolService dislocate ovunque sul territorio nazionale;
- ricambi originali e riparazioni garantite fino a 10 anni se il *Veicolo* rimane assicurato con una Compagnia del Gruppo Unipol;
- velocità di riparazione e di gestione amministrativa dell'Incidente.

NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti dalla "*Riparazione Diretta*" occorre sempre avvalersi di un centro di autoriparazione UnipolService (vedi Sezione "*Riferimenti utili*").

Qualora il *Contraente* si avvalga della "Riparazione Diretta" di cui all'Art. 2.12.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* presta la garanzia R.C.A. nella forma del Risarcimento in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare il *Veicolo* danneggiato. L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, si obbliga ad effettuare la riparazione del *Veicolo Assicurato* presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli "attivi" indicati dalla *Società* facenti parte del circuito *UnipolService*. L'elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine "attive" convenzionate è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita ove è in corso il contratto o presso *UnipolService* (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") o consultabile sul sito Internet della *Società*.

La *Società* si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Tale modalità di *Risarcimento* dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'*Assicurato* non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Qualora successivamente alla riparazione del *Veicolo* presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del *Sinistro* una percentuale di responsabilità a carico del conducente del *Veicolo* assicurato, l'*Assicurato* sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del *Veicolo* che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla *Società* ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.

Obblighi a carico dell'Assicurato

Se l'*Assicurato* viola l'obbligo assunto, salvo il caso di *Sinistro* avvenuto all'estero, facendo riparare il *Veicolo* presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:

- il *Contraente* perde il diritto alla riduzione di *Premio* indicata in *Polizza* e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta";
- il *Contraente* non ha diritto al riconoscimento dello sconto al rinnovo di € 40,00;
- l'*Assicurato* avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di *Risarcimento* del danno subito dalla *Società* in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato dalla *Società* stessa.

Qualora i costi di riparazione superino il *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, il *Risarcimento* non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto *Valore commerciale* del *Veicolo* stesso al netto dell'eventuale valore del relitto.

Art. 8.1.3 - Gestione delle vertenze

La *Società* può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale Assicurato* indicato in

Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la *Società* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Società* lo richieda.

Art. 8.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

Art. 8.2.1 - Denuncia del *Sinistro* e obblighi del *Contraente* o dell'*Assicurato*

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato alla *Società* immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di *Furto* e *Rapina*, *Incendio* ed *Eventi Sociopolitici*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di *Appropriazione indebita*) all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società* e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di *Furto* o *Rapina* avvenuti all'estero, l'*Assicurato*, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità italiana. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 8.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore *Assicurato* del *Veicolo*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli *Accessori aggiuntivi di serie* inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli *Assicurati* il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore assicurato*.

Per assicurare gli *Accessori aggiuntivi non di serie*, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in *Polizza* in uno specifico capitale *Assicurato*.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*. Per la garanzia *Cristalli* la *Franchigia* è applicata sull'ammontare del danno

- *Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko.*

Danno Parziale

La Società riconosce l'Indennizzo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

Per le parti meccaniche, con riferimento alla data di prima immatricolazione del Veicolo (anche se avvenuta all'estero), è prevista l'applicazione del Degrado d'uso del 10% annuo, col massimo del 50%.

In caso di "Danno Parziale", la Società:

- per la garanzia Eventi Naturali ("Formula Base") nel caso di danno da grandine, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale/somma assicurata indicata in Polizza;
- per la garanzia Collisione, riconosce l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale/somma assicurata indicata in Polizza. Nella garanzia sono compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Totale

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo Assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato in Polizza, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") o, qualora il Veicolo non sia quotato, dal Valore commerciale pubblicato su Eurotax giallo/vendita o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il Veicolo non sia quotato da Quattroruote o Eurotax giallo/vendita.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo l'eventuale limite inferiore del Valore assicurato indicato in Polizza, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") o, qualora il Veicolo non sia quotato, dal Valore commerciale pubblicato da Eurotax giallo/vendita al momento:

- della stipula di un nuovo contratto;
- della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo);
- dell'ultimo rinnovo del contratto.

- **Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli**
L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 3.10.3, 3.10.5 e 3.11.3 delle Condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.

In caso di "Danno Totale", la *Società*:

- per la garanzia Eventi Naturali ("Formula "Base") nel caso di danno da grandine, riconosce l'*Indennizzo* dovuto fino alla concorrenza del limite di massimale indicato in *Polizza*;
- per la garanzia Collisione, riconosce l'*Indennizzo* dovuto fino alla concorrenza del massimale indicato in *Polizza*, fermo l'eventuale limite inferiore del *Valore commerciale* del *Veicolo*. Nella garanzia sono compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Art. 8.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del *Valore commerciale* che il *Veicolo* ha al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo del contratto, la *Società* risponde dei danni in proporzione della differenza fra il *Valore commerciale* ed il *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento della stipula del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo contrattuale;
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 8.2.4 - "Riparazione Diretta"

(Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

Qualora il *Contraente* si avvalga di quanto all'Art. 3.13.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società*, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie *Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko* e *Collisione*, nella forma dell'*indennizzo* in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato. In questo caso l'eventuale *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti nei limiti convenuti in *Polizza*, vengono eliminati per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Kasko* e *Collisione*, mentre per la garanzia *Eventi Naturali* ad esclusione dell'evento grandine, l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, vengono dimezzati.

- Con riferimento all'evento grandine della garanzia *Eventi Naturali* - "Formula Base" e "Formula Plus" - l'*Assicurato*, per far riparare il *Veicolo* assicurato, potrà avvalersi sia di un centro di autoriparazione scelto tra quelli "attivi" facenti parte del circuito "UnipolService", il cui elenco aggiornato è disponibile presso l'*Agenzia/Punto Vendita* dove è in corso il contratto (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili), che del "Network specializzato grandine di UnipolService" (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") o consultabile sul sito Internet della *Società*.
In tal caso, se l'*Assicurato* decide:
 - a) di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito

“UnipolService”, l'eventuale Scoperto e minimo non indennizzabile, se pattuiti in Polizza, viene dimezzato;

b) di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione del “Network specializzato grandine di UnipolService”, l'eventuale Scoperto e minimo non indennizzabile, se pattuiti in Polizza, vengono eliminati.

- In relazione alle altre garanzie di cui al presente articolo l'Assicurato deve avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli “attivi” indicati dalla Società facenti parte del circuito UnipolService il cui elenco aggiornato è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita dove è in corso il contratto (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”) o consultabile sul sito Internet della Società.

La Società si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche all'elenco dei centri di autoriparazione del circuito “UnipolService” in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Se l'Assicurato decide:

- a) per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Kasko ed Eventi Naturali (ad esclusione dell'evento grandine), di non riparare o di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, è applicato lo Scoperto del 20% che si somma al minimo non indennizzabile e Scoperto eventualmente pattuiti in Polizza; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 20%. Per la garanzia Collisione, la Franchigia pattuita in Polizza si intende raddoppiata;
- b) per la garanzia Eventi Naturali “Formula Base” e “Formula Plus”, limitatamente all'evento grandine,
 - di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, la stessa erogherà l'Indennizzo dovuto fino alla concorrenza massima di € 800,00;
 - di non riparare il proprio Veicolo, la Società non erogherà alcun Indennizzo;
- c) per la garanzia Eventi Sociopolitici,
 - di riparare il proprio Veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la Società, applicherà lo Scoperto del 20% che si somma al minimo non indennizzabile e allo Scoperto eventualmente pattuiti in Polizza; se quest'ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo Scoperto del 20%;
 - di non riparare il proprio Veicolo, la Società non erogherà alcun Indennizzo.

In ogni caso il Contraente non potrà aderire all'opzione tariffaria “Riparazione Diretta” in occasione dell'eventuale rinnovo successivo.

Nel caso in cui a giudizio di UnipolService non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 8.2.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la

soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'*Assicurato* e l'altro dalla *Società*. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla *Polizza*;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.2.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'*Assicurato* non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla *Società*, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La *Società*, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'*Assicurato*, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire il *Veicolo* stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 8.2.7 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di *Furto* o di *Rapina* o di *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Società* non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in *Polizza*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla *Società* l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la *Società* darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 8.2.9 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la *Società* procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla *Società* sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della *Società* stessa. La *Società* comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 8.2.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 8.2.5 delle *Condizioni di assicurazione*, è stato determinato l'ammontare del danno

- previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti indicati ai seguenti articoli delle *Condizioni di assicurazione*:

- 3.4 per la garanzia *Incendio*;
- 3.5.5 per la garanzia *Appropriazione Indebita*;
- 3.7.1 per la garanzia *Eventi Sociopolitici*;
- 3.10.1 per la Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.10.2 per la Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra";
- 3.10.4 per la garanzia "Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del *Veicolo*"
- 3.11.1 per la garanzia *Cristalli*;
- 8.2.9 per le garanzie *Furto* e *Rapina*, *Eventi Sociopolitici*.

Art. 8.2.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina* o *Eventi Sociopolitici*, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* contestualmente al pagamento dell'*Indennizzo*, deve rilasciare alla *Società* procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della *Società*. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del *Codice*, in caso di *Furto* parziale, *Furto* totale, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del *Codice penale* (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'*Indennizzo* potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Garanzia DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

Art. 8.2.10 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediato avviso alla *Società* non

apportando, se non per il salvataggio, recupero e conservazione delle *Merci* o diminuirne il danno (Articolo 1914 del Codice Civile) o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del *Veicolo* e del carico, nonché alle tracce del *Sinistro*, prima dell'intervento del commissario d'avaria o del perito incaricati dalla *Società* di cui deve essere chiesto l'immediato intervento per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. Inoltre, il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, devono compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni e fornire, qualora richiesti, ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Nei casi di *Incendio* ed atti dolosi di *Terzi*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli articoli 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 8.2.11 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il *Danno indennizzabile* è costituito dalla differenza fra il valore delle *Merci* in stato sano al momento del *Sinistro* e quello delle *Merci* nella condizione in cui si trovano a seguito del *Sinistro*. Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle *Merci* con il consenso della *Società*, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *Merci* riparabili, la *Società* risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Se il valore delle *Merci* non può essere accertato, tale valore sarà determinato tenendo conto del costo di produzione, del trasporto e delle spese ed oneri accessori e documentabili per le *Merci* semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratta la *Franchigia*, se pattuita in *Polizza*.

Art. 8.2.12 - Documenti da presentare alla Società

L'*Assicurato* deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'*Indennizzo* e consegnare i documenti che consentano alla *Società* di rivalersi verso i *Terzi* responsabili.

A tal fine il *Contraente/Assicurato* devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del *Sinistro*, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal perito o dal commissario di avaria ai sensi dell'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione, e consegnare le copie di eventuali denunce del *Sinistro* alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare eventuali documenti di trasporto o documentazione equiparata;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di *Rivalsa*;
- d) consegnare la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle *Merci* e comprovanti la legittimazione all'*Indennizzo*;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 8.2.13 - Limite e pagamento dell'Indennizzo

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata in *Polizza*. Tale

somma costituisce il limite massimo dell'*Indennizzo* dovuto dalla *Società* determinato in base all'Art. 8.2.11 delle Condizioni di assicurazione, oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Le spese sostenute per evitare o diminuire un danno a carico della *Società* sono da questa rimborsate, anche se lo scopo non è stato raggiunto, nella stessa proporzione della *Somma assicurata* rispetto al valore assicurabile complessivo delle *Merci* caricate sul *Veicolo* anche se l'ammontare di tali spese, unitamente a quello del danno, supera la *Somma assicurata*.

L'*Indennizzo* così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il *Contraente/Assicurato* hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3 Norme per la Garanzia ASSISTENZA

Art. 8.3.1 - Assistenza Stradale

La *Società* eroga le *Prestazioni* di assistenza tramite la *Struttura organizzativa* di *UnipolAssistance* con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e *Centrale operativa* in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14.

La *Centrale operativa* della *Struttura organizzativa* è a disposizione dell'*Assicurato*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le *Prestazioni sanitarie*, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'*Assicurato*, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'*Équipe medica* può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'*Équipe medica* potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la *Società* di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

Art. 8.3.1.1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'*Assicurato* deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **App della Società**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **APPARATO VIVAVOCE** premendo l'apposito pulsante rosso "SOS", se installato il dispositivo "Unibox Voice" o "Unibox Safe".

L'inadempimento da parte dell'*Assicurato*, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* di assistenza, salvo quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.1.2 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con "Unibox Full", "Unibox SuperEasy" e "Unibox SuperEasy Più" ³⁶

Qualora in Polizza siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i dispositivi Unibox (Full o SuperEasy o SuperEasy Più) e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* contestualmente al perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite con le modalità di seguito descritte. La *Struttura organizzativa* - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l'*Assicurato* utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Se l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura Organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5 g e 6 g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la *Prestazione* della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui all' Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

36 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox("Full", "Voice" o "Safe"). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox è collegato. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto o tramite il vivavoce ed invierà l'assistenza necessaria.

Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa ai operativa di UnipolAssistance (vedi Sezione "Riferimenti utili").

NOTA BENE!

Se hai scelto il dispositivo SuperEasy o SuperEasy Più, ricordati di abbinare la garanzia di assistenza. Ulteriori informazioni su www.unipol.it alla voce "In caso di Sinistro"



Art. 8.3.1.3 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con *Unibox Voice*"

Presenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi "*Unibox Voice*" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La *Struttura organizzativa* provvederà al contatto diretto con l'*Assicurato* tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a quadro *Veicolo* spento: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione del tasto rosso; in ogni caso, la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione. Qualora l'*Assicurato* non risponda alla chiamata vivavoce, la *Struttura organizzativa* provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Se l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la *Prestazione* della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Assenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi "*Unibox Voice*", l'*Assicurato*, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* premendo il pulsante rosso "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla *Struttura organizzativa* che risponderà direttamente

tramite l'apparato vivavoce stesso.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso stradale in base alla geo-localizzazione del *Veicolo*.

Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

L'*Assicurato* prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla *Centrale operativa* e per la gestione della chiamata stessa.

Per garantire la *Prestazione* della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite secondo le altre opzioni (telefono/fax) riportate al precedente Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.1.4 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale con "Unibox Safe"

Presenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo "Unibox Safe" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo, l'Assistenza Stradale del *Veicolo* sarà fornita con le modalità di seguito descritte.

La *Struttura organizzativa* provvederà al contatto diretto con l'*Assicurato* tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a *Veicolo* spento, previo livello sufficiente della batteria dell'apparato vivavoce: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione di uno qualsiasi dei tasti presenti sul vivavoce; in ogni caso la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione.

Qualora l'*Assicurato* non risponda alla chiamata vivavoce, la *Struttura organizzativa* provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto e ricevuta conferma della necessità del soccorso, la *Struttura organizzativa* provvederà:

- per il traino del *Veicolo*, ad inviare sul posto apposito mezzo di soccorso;
- ad assistere l'*Assicurato* nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale.

Se l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata e se il/i cellulare/i indicato/i dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5g e 6g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta dell'Assistenza Stradale;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, organizzerà l'Assistenza Stradale per il *Veicolo* ed effettuerà una segnalazione alla rete dei servizi pubblici di emergenza.

Ogni *Prestazione* di Assistenza Stradale sarà confermata dall'invio di apposito SMS; qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità.

Per assicurare la fornitura della *Prestazione* della garanzia di Assistenza Stradale, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico, comunicato in sede di stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare la garanzia e *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui all'Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Assenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo "Unibox Safe", l'*Assicurato*, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle *Prestazioni* di assistenza necessaria premendo il pulsante "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla *Struttura organizzativa* che risponderà direttamente tramite l'apparato vivavoce stesso.

Una volta effettuato il contatto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare le *Prestazioni* di soccorso stradale e, ove necessario, anche assistere l'*Assicurato* nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale; nel caso in cui l'*Assicurato* non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso in base alla geo-localizzazione del *Veicolo*.

Qualora si verifichi un'interruzione della chiamata con la *Struttura organizzativa*, la stessa provvederà a ricontattare l'*Assicurato* preferibilmente attraverso la modalità da lui inizialmente utilizzata.

Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la *Prestazione* della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'*Assicurato* prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla *Centrale operativa* e per la gestione della chiamata stessa.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque richiedere l'Assistenza Stradale secondo le altre opzioni (telefono/fax) riportate all'Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.2 - Assistenza Psicologica

La gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia "Assistenza Psicologica" è affidata a *UniSalute* S.p.A. - via Larga, 8 - 40138 Bologna.

Per l'attivazione delle *Prestazioni sanitarie*, gli *Assicurati* dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute* operativa 24 ore su 24:

- al Numero Verde **800 212477** in Italia
- al numero **+39 051 6389048** se all'estero

La *Società* ha la facoltà di cambiare la *Società* di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni sanitarie* garantite.

Art. 8.3.2.1 - Denuncia del *Sinistro* e sua gestione

Per l'attivazione delle *Prestazioni sanitarie*, gli *Assicurati* dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, la quale provvederà a inviare uno *Psicoterapeuta*, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con *UniSalute*, come previsto nelle singole *Prestazioni sanitarie*. Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a), l'*Assicurato* verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione, lettere b) e c), l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24 (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla *Centrale operativa* relative all'evento denunciato.

La *Centrale operativa* di *UniSalute* sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui gli *Assicurati* forniscano a *UniSalute* le seguenti informazioni sui *Sinistri* ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'*Incidente* stradale;
- la targa del *Veicolo* coinvolto *Assicurato*;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le *Prestazioni sanitarie*.

Per ogni tipologia di *Sinistro* *UniSalute* si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che gli *Assicurati* o il *Contraente* sono tenuti a fornire.

Art. 8.3.2.2 - Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 8.4 Norme per la garanzia *INFORTUNI DEL CONDUCENTE*

Art. 8.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'*Infortunio* o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del *Sinistro* sottoscritta dall'*Assicurato* o - in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'*Infortunio*, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di morte gli eredi, devono consentire alla *Società* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'*Assicurato* è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla *Società* e a fornire tutta la *Documentazione sanitaria* in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli *Istituti di cura*.

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'immobilizzazione, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Art. 8.4.2 - Pagamento dell'*Indennizzo*

La *Società* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato* o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 8.4.1 per tutte le garanzie della sezione Infortuni del conducente;
- 8.4.4.1 per la garanzia *Morte*;
- 8.4.4.3 per la garanzia *Stato comatoso irreversibile*;
- 8.4.6.1 per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli *Indennizzi* nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 8.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La Società corrisponderà l'Indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalidità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 8.4.4 - Norme per la garanzia MORTE

Art. 8.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Società, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo per Invalidità permanente* e in conseguenza diretta dell'Infortunio subito, l'Assicurato muore entro due anni dal giorno dell'Infortunio, la Società corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'Indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'Infortunio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 8.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la Società corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso *Morte*.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60 n.3 e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile.

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'Indennizzo risulterà che l'Assicurato non era morto o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

Art. 8.4.4.3 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La *Somma assicurata* per il caso di *Morte* viene liquidata anche nel caso in cui lo Stato comatoso divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato comatoso come certificato dalla autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata caso Morte*, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia *Morte*; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

Art. 8.4.5 - Norme per la garanzia *Invalidità permanente*

Art. 8.4.5.1 - Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità permanente* preesistente;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo	% di <i>Invalidità permanente</i> in caso di perdita totale anatomica o funzionale	
Un arto superiore	70%	
Una mano o avambraccio	60%	
Un pollice	18%	
Un indice	14%	
Un medio	8%	
Un anulare	8%	
Un mignolo	12%	
Una falange del pollice	9%	
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Un piede	40%	
Entrambi i piedi	100%	
Un alluce	5%	
Un altro dito del piede	1%	
Una falange dell'alluce	2,5%	
Un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%	
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile	2%	
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
Un occhio	25%	
Entrambi gli occhi	100%	
Un rene	15%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Perdita totale della voce	30%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.	1%	
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile	3%	
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore	9%	

Art. 8.4.5.2 - Criteri di *Indennizzo dell'Invalidità permanente*

L'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI *Indennizzo* sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata* per *Invalidità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalidità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100

Grado di Invaldit� Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invaldit� Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

Art. 8.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'*Invaldit  permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verr  indennizzata con le seguenti modalit :

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la *Societ * non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la *Societ * corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invaldit  permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invaldit  permanente* totale.

In caso di contestazioni circa l'operabilit  e la natura dell'ernia la decisione pu  essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione, deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per l'*Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 8.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione deve intendersi non operante per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigie*.

Art. 8.4.6 - Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.6.1 - Criteri di *Indennizzo* della garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio*

La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio* a *UniSalute*.

La Società ha la facoltà di cambiare la Società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni sanitarie* garantite.

Denuncia del *Sinistro* ed obblighi del *Contraente* o dell'*Assicurato*³⁷

Nel caso di utilizzo di *Strutture sanitarie convenzionate* con *UniSalute*, l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, specificando la *Prestazione sanitaria* richiesta.

La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della *Prestazione* e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla *Struttura sanitaria* non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni sanitarie* verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'*Assicurato* utilizzi una *Struttura sanitaria* convenzionata con *UniSalute* senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate al paragrafo "*Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1), lett. b).

37 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da *Infortunio* è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da *UniSalute*, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Per godere di tutti i vantaggi offerti da *UniSalute* occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa* della medesima, operativa 24 ore su 24 (per i riferimenti vedi Sezione "*Riferimenti utili*") e richiedere la *Prestazione sanitaria* di cui si ha bisogno.

- Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute

L'Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della Prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di Prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di Attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata le competenze per le Prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di Rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per Prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la Somma assicurata o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una Struttura convenzionata una Prestazione sanitaria durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate al paragrafo seguente "Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b). Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da UniSalute, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata UniSalute.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "UniSalute S.p.A. - Rimborsi Unipol - Via Larga 8 - 40138 Bologna BO":

- modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di Prestazioni sanitarie extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della soprarichiamata documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte.

Qualora l'Assicurato abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b) al netto di quanto già rimborsato da Terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Per i ricoveri e le Prestazioni sanitarie extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali Prestazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

Art. 8.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

- a) Prestazioni sanitarie in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute
La documentazione di spesa per Prestazioni sanitarie autorizzate da UniSalute effettuate in Strutture sanitarie convenzionate con la medesima, viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.
- b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute
UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:
 - riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
 - riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

Art. 8.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di Prestazione sanitaria effettuata in Istituto di cura convenzionato o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a UniSalute tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

Art. 8.4.7 - Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'Indennizzo delle Prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da Infortunio di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, lettera D), valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia.

Art. 8.4.8 - Anticipo Indennizzo

A) Invalidità permanente

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di Sinistro, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile Indennizzo con un massimo di € 50.000 da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di Invalidità permanente superiore al 5%.

La Società provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'*Assicurato* si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

Art. 8.4.9 - Rinuncia alla *Rivalsa*

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali *Terzi* responsabili dell'*Infortunio*.

Art. 8.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 8.5 - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei *Sinistri* della garanzia "Tutela Legale" è stata affidata dalla *Società* a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: denunce@arag.it.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 8.5.1 - Denuncia del *Caso assicurativo* e libera scelta del legale

1. L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare alla *Società* o ad ARAG qualsiasi *Caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della *Società* o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso assicurativo*.
4. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 8.5.2 - Gestione del *Caso assicurativo*

1. Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'*Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato*, a giudizio della *Società* o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di *Assicurazione* e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
7. Né la *Società* né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'*Assicurato*.
La *Società* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.5.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la *Società* o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.5.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'*Assicurato* i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di *Assicurazione* deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al *Contraente* la *Polizza* di *Assicurazione* o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del *Contraente*, duplicati o copie della *Polizza*; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del *Contraente*, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il *Contraente* ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al *Contraente* di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di *Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al *Premio* convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la *Somma assicurata*.

Se l'*Assicurazione* riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'*Assicurato* nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di *Terzi*, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il *Contraente* ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'*Assicurazione* o l'avrebbe consentita per un *Premio* più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del Premio.

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riAssicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di Assicurazione per la responsabilità civile verso i Terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del Veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del *Veicolo*, dal terreno su cui e' utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater.[...]

2. L'*Assicurazione* comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.

3. L'*Assicurazione* non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'*Assicurato* ha diritto al rimborso del rateo di *Premio*, relativo al residuo periodo di *Assicurazione*, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'*Assicurazione* copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre *Assicurazione* dei veicoli a motore.

2. L'*Assicurazione* copre la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di *Assicurazione*, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore *Veicolo*, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza* assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul *Veicolo* già *Assicurato* e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di *Premio* assegnate agli *Assicurati* aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di *Assicurazione* del *Veicolo* sul quale era a bordo al momento del

sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di *Assicurazione* del responsabile civile, se il *Veicolo* di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di *Assicurazione*, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di *Assicurazione*, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]
2. Per l'intero massimale di *Polizza* l'impresa di *Assicurazione* non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al risarcimento del danno. L'impresa di *Assicurazione* ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria *Prestazione*.
[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed *Assicurati* per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di *Assicurazione* che ha stipulato il contratto relativo al *Veicolo* utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al *Veicolo* nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'*Assicurato* o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di *Assicurazione* del *Veicolo* responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di *Assicurazione* provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di *Assicurazione*.

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di *Assicurazione* obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'*Assicurato*, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente

rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di *Assicurazione* è tenuta ad avvisare il *Contraente* della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova *Polizza*.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di *Assicurazione*, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da *Veicolo* o natante non identificato;
 - b) il *Veicolo* o natante non risulti coperto da *Assicurazione*;
 - c) l'impresa che assicura il *Veicolo*, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il responsabile del sinistro sia *Assicurato* presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati;
 - c-bis) il natante risulti *Assicurato* presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento od i liberta' di *Prestazione* di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il *Veicolo* sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il *Veicolo* sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di *Assicurazione*;
 - d-ter) il sinistro sia cagionato da un *Veicolo* estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso *Veicolo*.
- [...]

CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo n. 285/1992)

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
<p>Denunciare un sinistro: R.C.A. C.V.T (<i>Incendio, Furto*</i> con o senza <i>Unibox</i> e <i>Rapina</i>, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, <i>Kasko</i>, Garanzie accessorie)</p> <p>*Per attivare i servizi di ricerca del <i>Veicolo</i> se installato <i>Unibox</i> di cui occorre indicare la tipologia di dispositivo installato</p>	<p>Unipol Call Center Sinistri di Gruppo</p>	<p>Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000</p>
<p>Denunciare un sinistro DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE</p>	<p>Agenzia/Punto Vendita</p>	<p>Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol</p>
<p>Denunciare un sinistro CRISTALLI</p>	<p>UnipolGlass per riparazione presso centro convenzionato</p>	<p>Numero Verde: 800 055 088 www.unipolglass.it</p>
	<p>Unipol Call Center Sinistri di Gruppo per riparazione in centro NON convenzionato UnipolGlass</p>	<p>Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000</p>
<p>Ottenere ASSISTENZA STRADALE</p>	<p>UnipolAssistance <i>Centrale operativa</i></p>	<p>Numero Verde: 800 279 279 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 APP Unipol</p>
<p>Denunciare un sinistro INFORTUNI DEL CONDUCENTE</p>	<p>Agenzia/Punto Vendita per infortunio da circolazione</p>	<p>Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol</p>
	<p>UniSalute - <i>Centrale operativa</i> per richiesta e rimborso spese mediche di <i>Prestazioni sanitarie</i> effettuate in centro convenzionato <i>UniSalute</i></p>	<p>Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unipol.it</p>
	<p>UniSalute per rimborso spese mediche di <i>Prestazioni</i> effettuate in centro NON convenzionato <i>UniSalute</i></p>	<p>Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi Unipol - Via Larga 8 - 40138 Bologna</p>
<p>Attivare le <i>Prestazioni</i> previste dalla garanzia TUTELA LEGALE</p>	<p>Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Compagnia</p>	<p>Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol</p>

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Attivare le <i>Prestazioni</i> previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	ARAG per usufruire delle <i>Prestazioni</i> del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono: 045 8290411 Fax: 045 8290557 (per denuncia di un caso assicurativo) e-mail: denunce@arag.it Fax: 045 8290449 (per invio successiva documentazione)
Attivare le <i>Prestazioni sanitarie</i> previste dalla garanzia ASSISTENZA PSICOLOGICA	UniSalute Centrale operativa	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
Consultare l'elenco delle autofficine e carrozzerie "attive" convenzionate UnipolService e del "Network specializzato grandine UnipolService"	UnipolService	www.unipolservice.it Numero Verde 800 272 272
	Unipol Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipol.it APP Unipol Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
<i>Unibox</i> - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	UnipolTech Call Center Servizio Clienti	www.unipoltech.com Numero Verde 800 767 878 customer@unipoltech.it
<i>Unibox</i> - attivazione/disattivazione dei Servizi a Valore Aggiunto (VAS)	Unipol UnipolTech	APP Unipol www.unipoltech.com
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipol.it sulla APP Unipol
	Unipol	Numero telefonico 848 800 074

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
 Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
 Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti *Assicurati* o beneficiari di *Polizza*, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come infra definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "Servizi Assicurativi" o i "Servizi") e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della Polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori Prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riAssicurazione e/o la coAssicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità Tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di Polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di *Polizza*, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "Soft spam")*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "**I Suoi diritti**").

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di <i>Tariffazione</i> e analisi statistiche.	

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o *Tariffarie*, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di *Prestazione* dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti *Terzi*: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei *Terzi* interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti *Terzi*, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, Società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di

informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;

- altre Società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la Prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di Assicurazione e di riAssicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di Assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; Società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, “Autorità Giudiziaria”), ente pubblico (di seguito, “Pubblica Amministrazione”), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- Società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali Società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre Società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o Società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del Contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall’Autorità Garante per i dati personali ovvero dall’Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio

³ Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le *Prestazioni* contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

